

Gianluca Mainino

«Confessio» e «indefensio» nella «lex Rubria de Gallia Cisalpina»

Spunti per l'interpretazione di un testo legislativo epigrafico (*)

1. Come osservava Arnaldo Biscardi in apertura del suo intervento al III Convegno di Studi Veleiati svoltosi a Piacenza nel 1967¹, «La fortuna di Veleia» – e vale senz'altro la pena di ripetere con il Biscardi 'Veleia', con una sola «elle», forma senz'altro preferibile rispetto all'altra grafia con liquida geminata di gran lunga meno frequente nelle attestazioni latine documentate fino alla sopravvivenza

*) Salvo piccole variazioni più che altro di forma, imposte dalla definitiva stesura per iscritto, e qualche linea di sviluppo di natura sostanziale, elaborata alla luce di alcune indicazioni emerse in sede di discussione del mio intervento, riproduco nel testo la versione complessiva della relazione che ho esposto al Convegno, lasciandola il più possibile immutata: da un lato, infatti, il suo registro vagamente seminariale e il suo andamento per buona parte esegetico mi sembravano meritevoli di essere mantenuti, nel tentativo di preservare, specie a beneficio degli assenti, almeno un'idea della particolare atmosfera, per certi versi humboldtiana, che tutti i convegnisti hanno avuto la fortuna di sperimentare nel suggestivo isolamento di quelle sessioni di lavoro a Certosa di Pontignano, ospiti del Circolo Toscano di Diritto Romano e Storia del Diritto «Ugo Coli» durante il «consolato» di Remo Martini e Paolo Cappellini, cui voglio rivolgere – *uti oportet ac sentio* – il mio più sincero ringraziamento per avermi concesso di partecipare come relatore in una circostanza tanto importante; d'altro lato, se così posso dire, proprio la veste più estemporanea e più sciolta, solitamente tipica di una comunicazione orale, mi sembrava più adatta a presentare, anche per iscritto, i contenuti eterogenei e ancora in parte provvisori della mia relazione, con la quale, in luogo di avanzare solo delle circoscritte proposte esegetiche, volevo soprattutto richiamare l'attenzione su alcuni problemi interpretativi vecchi e nuovi, sollevati dal *genus* e dalla *species* del documento epigrafico preso in esame, a tutti certo ben noto ed esplorato da molti, eppure per ampi tratti ancora nebuloso ed oscuro, sul quale proprio chi scrive sta portando avanti da tempo una più ambiziosa ricerca monografica di prossima e ottativa pubblicazione. Anche perciò le note sono state limitate all'essenziale, apparendomi preferibile non appesantire eccessivamente la trattazione con tante citazioni di fonti e di letteratura che pure potevano essere opportune, ma la cui discussione sarebbe risultata in questa sede sicuramente congestionante e, oltre certi limiti, fors'anche inutile: in virtù di simile scelta quanto il presente contributo abbia perso e quanto abbia potuto guadagnare non spetta certo a me dire, ma mi sia permesso di richiamare – quasi ad esergo delle poche pagine che seguono – un sempre istruttivo *obiter dictum* di Giustiniano, espresso a proposito delle diverse omissioni compiute dai compilatori nella realizzazione del Digesto, le quali '*recto animo*' avrebbero dovuto per l'imperatore ritenersi scusabili '*... primo quidem propter ingenii mortalitatis exiguitatem; deinde propter ipsius rei vitium, quod multis inutilibus permixtum nullam sui ad erudendum praebuit copiam; deinde quod multo utilius est pauca idonea effugere, quam multis inutilibus homines praegravari*' (Tant. 16). La spaziatura della frase finale è mia, ma lo spunto per la citazione del passo, ivi compreso l'insegnamento di tutto ciò che '*recto animo*' se ne può ricavare, devo io alla preziosa lettura di X. D'ORS, *Posiciones programáticas para el estudio del derecho romano*, Santiago de Compostela, 1979, p. 9 ss. Il titolo che ho scelto per questo mio intervento si specchia idealmente in quello di un noto saggio pubblicato nel secolo scorso da un insigne studioso, il quale, a mio avviso, può essere considerato il più grande artefice della rinascita dei nostri studi sulla *lex Rubria de Gallia Cisalpina* (cfr. *infra*, nt. 36): per una ragione puramente simbolica, quindi, più che per i suoi effettivi contenuti, il presente contributo porta un titolo che vuole essere solo un piccolo omaggio alla memoria di Moriz Wlassak.

¹) A. BISCARDI, G. SCHERILLO, *La fortuna di Veleia nella storiografia giuridica*, in «Atti del III Convegno di studi veleiati», Milano-Varese, 1969, p. 17: tale articolo reca la firma di entrambi gli studiosi, i quali furono tra i principali promotori del Convegno, ma – come ivi si legge in apertura delle note – per successivo accordo tra i due ne fu effettivo estensore solamente il Biscardi.

del municipio romano poco oltre il IV sec.d.C.² – «è legata nel campo degli studi storico-giuridici a due serie di eventi: da un lato, alla scoperta di due monumenti epigrafici, la cui eccezionale importanza supera di gran lunga quella della città; e dall'altro al ritrovamento di cospicui resti archeologici, che hanno concorso a delineare una ricostruzione della storia politica e amministrativa della comunità e del territorio». Ma se si limita il discorso esclusivamente ai due reperti epigrafici, non si può non condividere anche il giudizio, secondo il quale il più rilevante di essi dal punto di vista giuridico – o, per dirla ancora con il Biscardi³, «il numero uno ... nella gerarchia di valore dei monumenti epigrafici veleiati ... per la cognizione dell'esperienza giuridica romana» – non è quello più imponente e rinvenuto per primo, nel 1747, ossia la grande 'Tabula Alimentaria' di età traiana⁴, bensì quello di estensione minore e rinvenuto per secondo, nel 1760, ossia la quarta tavola bronzea di un documento legislativo altrimenti sconosciuto, comunemente denominato 'Lex Rubria de Gallia Cisalpina'⁵.

Tale iscrizione, com'è noto, riporta il testo integrale di tre *capita legis*, più quello parziale di altri due⁶, di una legge pubblica di età tardorepubblicana, recante una serie di disposizioni normative de-

² In tal senso già A. DEGRASSI, *Veleia o Velleia?*, in «Studi Veleiati. Atti e memorie del I Convegno di studi storici ed archeologici», Piacenza, 1955, p. 71 ss., seguito da N. CRINITI, *La Tabula alimentaria di Veleia*, Parma, 1991, *passim*, autore della più moderna edizione critica del documento traiano, ora rivista ed aggiornata sempre da N. CRINITI, *Veleia: la 'Tabula Alimentaria'*, in «Ager Veleias. Tradizione, società e territorio sull'Appennino piacentino» (cur. N. CRINITI), Parma, 2003, p. 269 ss. (ma sul punto in discussione cfr. soprattutto p. 8 s.), mentre sul versante della letteratura più propriamente giuroromanistica si vedano, sempre nello stesso senso, ad esempio G. LURASCHI, *Storia di Como romana. Saggi di archeologia, diritto e storia*², I, Como, 1999, p. 75 e *passim* (come da indice delle fonti *ibidem*, p. 811), J.G. WOLF, *Jurisdictio Imitana*, in «SDHI.», LXVI, 2000, p. 49, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, 'Pagi', 'vici' e 'civitates' nell'Italia romana, in «Iuris vincula. Studi M. Talamanca», Napoli, 2001, I, p. 396, ID., *Pagi, vici e fundi nell'Italia romana*, in «Athenaeum», XC, 2002, p. 17, ID., *Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana. L'ambiguità di una interpretazione storiografica e dei suoi modelli*, Napoli, 2002, p. 131, e l'elenco potrebbe continuare con le opere di molti altri studiosi, tutte tristemente ignorate da coloro che sovrintendono alla segnaletica stradale del sito, per il quale si continua a prediligere il meno corretto toponimo di 'Velleia'.

³ BISCARDI, SCHERILLO, *La fortuna*, cit., p. 26.

⁴ Del valore e del contenuto di questa epigrafe dal punto di vista giuridico, sebbene in prospettive anche molto differenti tra loro, chi scrive si è già diffusamente occupato in altre sedi, cui perciò si rinvia: G. MAININO, *La Tabula Alimentaria di Veleia fra politica, diritto ed evergetismo: problemi e prospettive*, in «Archivio Storico per le Province Parmensi», 4^a s., XLIV, 1992, p. 345 ss., ID., *Veleia, Plinio il Giovane e la Tabula Alimentaria per il diritto romano*, in «Ager Veleias», cit., p. 117 ss., e ID., *Dalla persona alla persona giuridica: la persona in Gaio e il caso delle 'istituzioni' alimentari nell'esperienza giuridica romana*, in «SDHI.», LXX, 2004 (in corso di pubblicazione).

⁵ Solitamente così, se non addirittura 'Lex Rubria' *tout court*, è sempre stata denominata e citata tale legge dalla maggioranza degli studiosi, o quanto meno così si usava comunemente intendere fino a pochi anni fa: ma sul non irrilevante problema della sua denominazione si veda *infra*, § 4.

⁶ Complessivamente – com'è noto – i *capita* riportati dal documento legislativo epigrafico sono cinque, ma del primo di essi, il XIX, e del quinto, il XXIII, sono leggibili appena sei righe per ciascuno, con la conseguenza che il preciso contenuto di quei capitoli sfugge alla nostra conoscenza o può essere ricostruito solo per congettura. In via del tutto approssimativa, comunque, si ritiene che il *caput* XIX dovesse vertere in materia di tutela della proprietà e segnatamente di legittimazione ad effettuare una *operis novi nuntiatio* dinanzi ai magistrati locali, ai quali è probabile che la *lex* riconoscesse direttamente il potere di disporre la *remissio* della denuncia stessa o di emanare un *interdictum demolitorium* a favore del denunciante: per quanto riguarda il *caput* XXIII, si potrebbe inferire dai pochi elementi a nostra disposizione che in esso trovasse previsione la legittimazione ad esperire l'*actio familiae erciscundae* con l'indicazione dei poteri devoluti all'organo di giurisdizione locale in relazione all'instaurazione avanti a sé di un *iudicium* per il tramite di tale *actio*. Ben più complesso sarebbe il discorso da fare sul contenuto del *caput* XX e non è questa la sede ove poterne trattare adeguatamente (per approfondimenti, oltre che alla bibliografia citata in BISCARDI, SCHERILLO, *La fortuna*, cit., p. 30 ss., si rinvia in particolare allo studio di U. LAFFI, *La lex Rubria de Gallia Cisalpina*, in «Athenaeum», n.s., LXIV, 1986, p. 7 e 29 ss., ora anche in *Studi di storia romana e di diritto*, Roma, 2001, p. 240 e 272 ss., cui *adde*, per taluni nuovi spunti esegetici proprio sul *caput* in esame, i rilievi di E. BIANCHI, *Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all'epoca augustea*, Padova, 1997, p. 403 ss., e di L. PELLECCI, *La praescriptio. Processo, diritto sostanziale, modelli espositivi*, Padova, 2003, *praecipue* p. 473 nt. 54): detto in estrema sintesi, il *caput* in questione verte ancora in materia di tutela della proprietà, così come il precedente *caput* XIX, e questa volta segnatamente in materia di danno temuto, al cui proposito è previsto che, ove il proprietario di un fondo, dal quale si teme che possa derivare un danno a un fondo altrui, si rifiuti di prestare al proprietario del fondo minacciato la consueta *cautio damni infecti*, i magistrati municipali siano legittimati a concedere a beneficio di quest'ultimo un'apposita *actio ficticia ex stipulatu*, ossia fondata su una *fictio* che detta *cautio* sia stata effettivamente prestata. Sul residuo contenuto del *caput* XXI e del *caput* XXII, che in varia misura costituiscono principale oggetto d'indagine nel

stinate a trovare applicazione in tutta una serie di circoscrizioni territoriali di una vasta regione geografica, indicata dal documento stesso come '*Gallia Cisalpina*'. Ed il contenuto di questo testo – pur con un'importante soluzione di continuità su cui mi soffermerò più avanti⁷ – è stato vagliato dagli storici del diritto in relazione a molteplici scopi di ricerca, fra i quali mi sembra che abbia a lungo primeggiato, se non altro in termini quantitativi, un denso filone di studi volti a indagare le modalità di organizzazione politica e giuridica degli ordinamenti locali adottate da Roma nel corso della sua espansione, finché, a grandi linee dalla seconda metà del XIX secolo in poi, sicuramente anche sulla spinta delle maggiori conoscenze conseguite sulle forme e sugli istituti del processo civile o privato che si svolgeva a Roma dinanzi al pretore, si è andato sviluppando accanto al primo un secondo e forse oggi prevalente filone di studi volti a indagare soprattutto i modi e l'ambito della giurisdizione dei magistrati locali ed il regime degli istituti processuali in essa applicati⁸.

Ma prima di procedere all'esame del nostro frammento nella particolare prospettiva che indicherò fra poco⁹, mi sembra opportuno precisare che, considerate le diverse edizioni a nostra disposizione e tra queste le non infrequenti divergenze di lettura potenzialmente riscontrabili¹⁰, il testo cui farò qui esclusivo riferimento è, per varie ragioni, quello edito più di recente nel 1996 da Michael Crawford con il supporto del contributo – sia pure tipograficamente indicato tra parentesi – di Umberto Laffi¹¹: parentesi questa, che, alla luce dei noti paralipomeni fortemente dialettici, in se-

presente contributo, si veda *infra*, nel testo: si osservi però sin d'ora che, se è vero che tali *capita* appaiono, a prima vista, sintatticamente strutturati in forma assai somigliante tra loro, è altrettanto vero che essi, in realtà, prendono in considerazione *actiones* tra loro decisamente diverse, così come profondamente diverse sono le conseguenze processuali che i magistrati municipali sono legittimati a prescrivere in relazione ai comportamenti ivi prefigurati da parte del convenuto *confessus-indefensus* – che per il momento potremmo accontentarci di descrivere ellitticamente così – ora nell'ambito di un procedimento giudiziale richiesto per un credito di *certa pecunia (caput XXI)*, ora nell'ambito di un *iudicium* instaurato da un eterogeneo catalogo di *actiones* aventi oggetto diverso da *pecunia certa credita (caput XXII)*.

⁷) Cfr. *infra*, § 3.

⁸) Offrire un esauriente panorama della bibliografia esistente su questa *lex*, entrando anche nel merito della valutazione dei più rilevanti risultati conseguiti dagli studiosi che si sono occupati di questo documento, non pare essenziale ai fini della presente indagine: per una visione d'insieme sul carattere della letteratura veleiate concernente il nostro testo, si rinvia perciò all'ampia rassegna effettuata da BISCARDI, SCHERILLO, *La fortuna*, cit., p. 25 ss., poi aggiornata da LAFFI, *La lex Rubria de Gallia Cisalpina*, cit., p. 6 ss. (= *Studi*, cit., p. 239 ss., con ulteriore postilla bibliografica a p. 292 ss.), dalla cui rapida lettura è possibile trarre conferma della sintetica schematizzazione da me indicata nel testo.

⁹) Cfr. *infra*, § 2.

¹⁰) Lasciando da parte le prime approssimative edizioni sette-ottocentesche, mi riferisco in particolare a quelle curate dal Mommsen, dal Bormann e dal Lommatsch rispettivamente per «CIL.» I.205, «CIL.» XI.1146 e «CIL.» I².592 *Add.* e a quelle pubblicate in K.G. BRUNS, *Fontes Iuris Romani Antiqui*⁷ (ed. O. GRADENWITZ), Tübingen, 1909, I, *Leges*, § 16, p. 97 ss., in «FIRA.» I², *Leges* (ed. S. RICCOBONO), Firenze, 1941, § 19, p. 169 ss., in P.F. GIRARD, F. SENN, *Les lois des Romains*⁷ (cur. V. GIUFFRÉ), II, § 16, Camerino, 1977, p. 90 ss., oltre che, naturalmente, a quella indicata nella nota seguente.

¹¹) «Roman Statutes», ed. M.H. CRAWFORD, London, 1996, I, § 28 – cur. (U. Laffi.) M.H. Crawford – p. 465 ss., dalla quale edizione, omettendo per comodità di lettura la trascrizione dei relativi segni diacritici (come pure farò per ogni altra citazione tratta da edizione critica), riporto il testo dei soli *capita XXI* e *XXII* che in questa sede principalmente interessano, con ulteriore precisazione che, dal momento che entrambi, oltre a quanto residua del *caput XXIII*, sono incisi sulla seconda colonna dello specchio epigrafico mentre quanto residua del *caput XIX* e l'intero *caput XX*, salvo un unico lemma, sono incisi sulla prima, tutte le citazioni di questa fonte saranno in prosieguo effettuate senza alcun riferimento alla colonna, ma unicamente con l'uso dell'abbreviazione '*cap.*', seguita da un numero romano e da un numero arabo corrispondenti appunto al *caput* e alla linea (sc.: *Lex de Gallia Cisalpina cap. XXI.2-24 e cap. XXII.25-52*): 'XXI. (2) *A quoquomque pecunia certa credita, signata forma publica populei Romanei, in eorum quo oppido municipio colonia praefectura / (3) foro ueico conciliabulo castello territorioe, quae sunt eruntue in Gallia Cisalpina, petetur, quae res non / (4) pluris sestertium quindecim milibus erit, sei is eam pecuniam in iure apud eum, quei ibei iure deicundo praeit, ei quei / (5) eam petet, aut ei quouis nomine ab eo petetur, dare oportere debereue se confessus / (6) erit, neque id quod confessus erit soluet satisue faciet, aut se sponsione / (7) iudicioque uteiue oportebit non defendet; seiue is ibei de ea re in iure non / (8) responderit, neque de ea re sponsionem faciet neque iudicio utei oportebit / (9) se defendet: tum de eo, a quo ea pecunia peteita erit, deque eo, quoi eam / (10) pecuniam darei oportebit, siremps res lex ius caussaue omnibus omnium rerum esto atque utei esset esseue / (11) oporteret, sei is, quei ita confessus erit, aut de ea re non responderit aut se / (12) sponsione iudicioque utei oportebit non defenderit, eius pecuniae lei / (13) quei eam suo nomine petierit quouue eam darei oportebit, ex iudicibus dateis iudi- / (14) careue recte iussis iure lege damnatus esset fuisset. Queique quomque / (15) Iluir Illuir praefectusue ibei iure deicundo praeit, is eum, quei ita quid confessus*

guito pubblicati da entrambi tali studiosi in relazione al contenuto sia del *fragmentum Atestinum* sia del nostro documento¹², sembra rivelare un valore profondamente diverso da quello ivi dichiarato¹³, palesandosi come indice dell'esistenza di profondi margini di *dissensio* tra i due autori sulla discussione di particolari questioni interpretative, alla fine probabilmente risolte in un senso deciso unilateralmente dallo studioso anche editore dell'opera¹⁴, piuttosto che come simbolo di una ben curiosa compartecipazione dell'autore parentetico alla realizzazione della stessa tramite l'apporto di un contributo ivi definito «essential ... to the entry»¹⁵ e nondimeno per lui esclusorio di ogni tipo di responsabilità scientifica in ordine al contenuto finale della voce comunque co-siglata¹⁶. Così molto

erit / (16) neque id soluet satisue faciet, eumque qui se sponsione iudicouae uteiue / (17) oportebit non defenderit aut in iure non responderit neque id soluet / (18) satisue faciet, tantae pecuniae, quanta ea pecunia erit de qua tum inter eos am- / (19) bigetur dumtaxat sestertium quindecim millia, sine fraude sua duci iubeto: queique eorum quem, ad quem / (20) ea res pertinebit, duxerit, id ei fraudi poenaeue ne esto: quodque ita fac- / (21) tum actum iussum erit, id ius ratumque esto. quo minus in eum, qui ita / (22) uadimonium Romam ex decreto eius, qui ibei iure deicundo praerit, non promeiserit / (23) aut uindicem locupletem ita non dederit, ob eam rem iudicium recuperatorium is, qui / (24) ibei iure deicundo praerit, ex hac lege det iudicareique de ea re ibei curet, ex hac lege nihilum rogatur. / XXII. (25) a quo quid praeter pecuniam certam creditam, signatam forma publica populei Romanei, / (26) in eorum quo oppido municipio colonia praefectura foro ueico conciliabolo castello territorioe quae sunt eruntue in Gallia cis Alpeis, / (27) petetur, quodue quom eo agetur, quae res non pluris sestertium quindecim millibus erit, et sei / (28) ea res erit, de qua re omnei pecunia ibei ius deice iudiciaue darei ex hac lege oportet oportebit, / (29) sei is eam rem, quae ita ab eo petetur deue ea re cum eo agetur, ei qui eam / (30) petet deue ea re aget, aut iei quouis nomine ab eo petetur quomue eo age- / (31) tur in iure apud eum, qui ibei iure deicundo praerit, dare facere praestare restituereue oportere aut / (32) se debere, eiusue eam rem esse aut se eam habere, eamue rem de / (33) qua arguetur se ferisse, obligatumue se eius rei noxsaue esse confes- / (34) sus erit deixseritue neque de ea re satis utei oportebit faciet aut, sei spon- / (35) sionem fieri oportebit, sponsionem non faciet non restituet, / (36) neque se iudicio utei oportebit defendet, aut sei de ea re in iure / (37) nihil responderit, neque de ea re se iudicio utei oportebit defendet: / (38) tum de eo a quo ea res ita petetur quomue eo de ea re ita agetur, deque / (39) eo, quoi eam rem darei fieri praestare restitui satisue de ea re fieri oportebit, / (40) sirempis lex res ius caussaue omnibus omnium rerum esto, atque utei esset esseue oporteret sei is, qui ita / (41) quid earum rerum confessus erit aut de ea re non responderit neque / (42) se iudicio utei oportebit defenderit, de iis rebus Romae apud praetorem / (43) eumue qui de iis rebus Romae iure deicundo praesset in iure confessus esset, / (44) aut ibei de ea re nihil respondisset aut iudicio se non defendisset: / (45) praetorque isue qui de eis rebus Romae iure deicundo praerit in eum et in heredem eius de eis rebus om- / (46) nibus ita ius deicito decernito eosque duci bona eorum possideri / (47) proscribueue ueneireque iubeto, ac sei is heresue eius de ea re in / (48) iure apud eum praetorem eumue qui Romae iure deicundo praesset, confessus es- / (49) set aut de ea re nihil respondisset neque se iudicio utei oportuis / (50) set defendisset: dum ne quis de ea re nisei praetor isue qui Romae iure deicundo praerit / (51) eorum quouis bona possideret proscribueue ueneire duceique / (52) eum iubeat'.

¹² Sul problema del rapporto tra il *fragmentum Atestinum* e il *fragmentum Veleiate*, per un vaglio delle differenti opinioni espresse dai due studiosi citati, vedi LAFFI, *La lex Rubria de Gallia Cisalpina*, cit., p. 10 ss. (= *Studi*, cit., p. 244 ss., con postilla bibliografica a p. 292 ss.), U. LAFFI, *I limiti della competenza giurisdizionale dei magistrati locali*, in «Estudios sobre la Tabula Siarensis» (cur. J. GONZÁLEZ, J. ARCE), Madrid, 1988, p. 149 ss., M.H. CRAWFORD, *Ateste and Rome*, in «Numismatica e Antichità Classiche. Quaderni Ticinesi», XVIII, 1989, p. 191 ss., U. LAFFI, *Di nuovo sulla datazione del fragmentum Atestinum*, in «Athenaeum», n.s., LXXVIII, 1990, p. 167 ss., «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, § 16 – cur. (U. Laffi.) M.H. Crawford – p. 313 ss., e «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, § 28 – cur. (U. Laffi.) M.H. Crawford – p. 461 ss., U. LAFFI, *Osservazioni sul contenuto e sul testo del fragmentum Atestinum*, in «Athenaeum», n.s., LXXXV, 1997, p. 119 ss., ripubblicato con diverse varianti in «Ciudades privilegiadas en el Occidente romano» (cur. J. GONZÁLEZ), Sevilla, 1999, p. 159 ss., e in quest'ultima versione ora anche in ID., *Studi*, cit., 297 ss., M.H. CRAWFORD, *How to Create a Municipium: Rome and Italy after the Social War. Appendix 5*, in «Modus Operandi. Essays in Honour of Geoffrey Rickman» (cur. M. AUSTIN, J. HARRIES, CHR. SMITH), London, 1998, p. 43 ss., U. LAFFI, *Modus operandi. In margine ad un'interpretazione del fragmentum Atestinum*, in «Studi Classici e Orientali», XLVI, 1996 (ma 1999), p. 153 ss. Altri punti di vista sull'argomento, peraltro più in sintonia con le opinioni del Laffi che con quelle del Crawford, in H. GALSTERER, *Il frammento Atestino e la romanizzazione di Este*, in «Este antica. Dalla preistoria all'età romana» (cur. G. TOSI), Este, 1992, p. 241 ss., E. BUCHI, *Venetorum angulus. Este da comunità paleoveneta a colonia romana*, Verona, 1993, p. 38 ss., praecipue p. 42-44, F. SARTORI, *La Cisalpina nell'ultimo secolo della Repubblica*, in «Catullo e Sirmione. Società e cultura della Cisalpina alle soglie dell'impero» (cur. N. CRINITI), Brescia, 1994, p. 20, J.-R. FERRARY, *Chapitres tratiques et références à des lois antérieures dans les lois romaines*, in «Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne. Hommage à la mémoire de André Magdelain» (cur. M. HUMBERT, Y. THOMAS), Paris, 1998, p. 151 ss.

¹³ «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, *General Introduction* – cur. M.H. Crawford – p. 36, sub § XXII.

¹⁴ Questo, almeno, verrebbe da ipotizzare sulla base di quanto si legge soprattutto in LAFFI, *Osservazioni sul contenuto e sul testo del fragmentum Atestinum*, cit., p. 119 s.

¹⁵ Così testualmente «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, *General Introduction* – cur. M.H. Crawford – p. 36, sub § XXII.

¹⁶ Segno evidente che il Laffi, in definitiva, non poteva interamente riconoscersi in «Roman Statutes» né nelle

confusamente stando le cose, ma potendo ugualmente disporre di altri studi del Laffi, sia anteriori che posteriori al 1996, dai quali desumere le sue personali posizioni sull'argomento¹⁷, si potrebbe perciò essere tentati di evitare ogni rischio di *misunderstanding*, decidendo di attribuire – *et in bonam et in malam partem* – solo al Crawford l'intera paternità o, se si preferisce, la responsabilità¹⁸ di tutti i contenuti critici dell'edizione del nostro frammento: attribuzione per certi versi obbligata e formalmente ineccepibile¹⁹, che nella prassi come in letteratura appare del resto già largamente diffusa, ma che io *ex professo* non mi sento qui di seguire, ritenendo più doveroso citare ogni volta entrambi gli autori congiuntamente, anziché come molti il solo editore e autore non parentetico, per l'impossibilità di distinguere nell'edizione del testo nr. 28 (così come del nr. 16) quale possa ritenersi con assoluta certezza l'opinione dell'uno, dell'altro o di tutti e due gli studiosi²⁰. Molti e notevoli, certo, sono i pregi di questa nuova ragguardevole edizione di fonti epigrafiche, come altri già hanno opportunamente bene messo in rilievo²¹, eppure sotto alcuni particolari profili²² – almeno per quanto io ho potuto constatare principalmente in merito all'edizione del *fragmentum* Veleiate – mi sembra che non tutte le interpretazioni proposte nell'opera possano considerarsi pienamente condivisibili: per fare solo qualche esempio, talune prese di posizione, assunte apoditticamente a proposito del problema della natura, dell'identificazione e della denominazione della legge in esame, appaiono a mio parere eccessivamente rigide e in qualche misura opinabili²³; certe nuove proposte di lettura del *dictum* epigrafico con relativa interpretazione non mi sembrano davvero tanto più felici di quelle cui pretenderebbero di sostituirsi²⁴; infine determinati luoghi di testo, pertinenti specialmente al *caput* XXI e al *caput* XXII, permangono ancora sostanzialmente irrisolti dal punto di vista interpretativo e ciò – si badi – non tanto in sede di traduzione, ma soprattutto in sede di commento critico, il cui contenuto talora non basta a mio avviso ad argomentare convincentemente le scelte adottate²⁵.

opinioni ivi espresse a proposito del *fragmentum Atestinum* né in quelle espresse a proposito del *fragmentum* Veleiate.

¹⁷) Cfr. *supra*, nt. 12.

¹⁸) Non essendo sempre detto che, a rigore, debba sussistere una relazione perfettamente biunivoca tra i due concetti.

¹⁹) Del resto appare infatti lui solo, il Crawford, indicato tipograficamente nel frontespizio dei due volumi quale editore principale dell'opera.

²⁰) Impossibilità che non si presenta, ovviamente, in relazione alle edizioni di testi di altre *leges* o ad alcune parti dell'opera curate da più autori su un piano di parità oppure curate da un unico autore, come succede per l'edizione della '*Lex Cornelia de XX quaestoribus*' o per le pagine di «General Introduction», di cui rispettivamente in «Roman Statutes», *ed.* CRAWFORD, cit., I, § 14 – *cur.* E. Gabba, M.H. Crawford – p. 300 e in «Roman Statutes», *ed.* CRAWFORD, cit., I, *General Introduction* – *cur.* M.H. Crawford – p. 38.

²¹) Cfr. ad esempio le recensioni di G. ROWE, in «JRS.», LXXXVII, 1997, p. 264 ss., e di G. THÜR, in «ZSS.», CXVI, 1999, p. 607 ss.

²²) In considerazione dell'ampiezza del documento, della capillarità dei problemi da trattare e della necessità di discutere analiticamente non pochi contenuti critici dell'edizione («Bibliography», «Introduction», «Translation» e «Commentary») ritengo che non sia questa la sede per soffermarmi dettagliatamente sui vari profili accennati nel testo, se non altro per non rischiare di trasformare tale mio contributo essenzialmente in una sorta di recensione delle pagine di quest'opera relative al *fragmentum* Veleiate: di ciò mi occuperò *funditus* in un'altra occasione e tuttavia qui, pur con livelli di approfondimento volutamente inferiori rispetto a quelli che normalmente sarebbero dovuti, vi accennerò solo in modo cursorio.

²³) Sui diversi punti in questione si rinvia a quanto illustrato *infra*, § 4, ove si evidenziano alcune non lievi divergenze fra talune opinioni, sostenute (verrebbe da dire solo dal Crawford) in «Roman Statutes», e altre opinioni, sostenute, prima e dopo il 1996, dal Laffi in distinti suoi lavori (su cui cfr. *supra*, nt. 12).

²⁴) In «Roman Statutes», *ed.* CRAWFORD, cit., I, § 28 – *cur.* (U. Laffi,) M.H. Crawford – p. 476, *cap.* XXII. 35 viene proposto ad es. di leggere '*restipulabitur*' in luogo di '*restituet*', ma le argomentazioni addotte a sostegno di tale correzione appaiono inconsistenti o poco più che congetturali: un'approfondita discussione del punto sarebbe qui improponibile, sicché in questa sede mi limito a presentare la mia opinione solo nella sua *pars destruens*, costituita dalla duplice osservazione che il preteso contrasto del '*restituet*' di l. 35 con il '*restituereue*' di l. 31 e il '*restitui*' di l. 39 risulta a mio avviso più asserito che dimostrato e non mi sembra certo di grande effetto rescindente la proposta – ovunque deducibile come *passe-partout* – di un probabile errore del lapicida.

²⁵) *Mentio princeps* spetta alla sbrigativa interpretazione del sintagma '*in iure non respondere*' che si può leggere in «Roman Statutes», *ed.* CRAWFORD, cit., I, § 28 – *cur.* (U. Laffi,) M.H. Crawford – p. 470 ss. e 474 ss., sul cui significato si vedano più diffusamente le considerazioni da me svolte *infra*, § 6: stupisce non poco al riguardo la strana circostanza che la traduzione inglese riporti ogni volta fra parentesi la precisazione «at all», la cui presenza non sembra

2. Non sempre, salvo che in geometria, la distanza più breve tra due punti è utilmente percorribile da una linea retta. Io credo che – avendo a che fare con un documento epigrafico dai contorni e dai contenuti molto incerti, sul quale neppure quasi due secoli e mezzo di ricerche compiute da parte di grandi studiosi sono riusciti a gettare veramente piena luce – sarebbe potuto apparire riduttivo da parte mia, se non addirittura presuntuoso, pensare di affrontare l'argomento annunciato dal titolo di questa relazione proponendo *tout court* una diretta esegesi dei due *capita legis* – il XXI ed il XXII – in cui appunto si prescrivono gli effetti di una serie di comportamenti processuali del convenuto *in iure*, solitamente ricondotti dagli studiosi al binomio concettuale di '*confessio*' e '*indefensio*'. Invece ho ritenuto che potesse rivelarsi più produttivo di risultati, se non addirittura più corretto dal punto di vista metodologico, procedere in un primo tempo alla rivalutazione del valore, della natura e della funzione del documento, nel tentativo di recuperare in certo qual modo il contesto, che potremmo definire «esterno», nel quale le nude disposizioni normative riportate dall'epigrafe avrebbero dovuto trovare applicazione. Certo non ignoro che molti e di vario genere sono gli ostacoli che si frappongono all'interprete anche in questa direzione²⁶; eppure sono dell'opinione che, in considerazione delle difficoltà interpretative poste dalla fonte in questione, proprio un simile percorso di avvicinamento al testo possa condurre a un punto di approdo particolarmente favorevole, dal quale cogliere in una prospettiva migliore il significato più preciso di ogni lemma o sintagma dell'epigrafe²⁷. Ma non solo: attraverso il recupero del contesto, che stavolta potremmo definire «interno», in cui le varie disposizioni di un *caput*, intese come *partes*, si trovavano combinate tra loro a formare un unico capitolo, inteso come *totum*²⁸, credo che si potrebbe anche pervenire ad una approssimativa defini-

a rigore giustificata se non per alcune occorrenze del sintagma nel solo *caput* XXII (e per la precisione in *cap.* XXII. 37, 44, 49), ma soprattutto è completamente assente dal commento critico qualsiasi forma di considerazione sul problema del significato tecnico di tale locuzione all'interno del modello processuale documentato dalla nostra *lex*.

²⁶ Scarse sono le notizie di prima mano sulle forme e sui contenuti della legislazione municipale: né le *Institutiones* di Gaio né i *Digesta* né altre fonti sono di grande aiuto ai nostri fini o lasciano trasparire l'esistenza di un particolare interesse della giurisprudenza per le leggi municipali che qui segnatamente interessano (e in argomento, più diffusamente, si veda M. TALAMANCA, *Particolarismo normativo ed unità della cultura giuridica nell'esperienza romana*, in «Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica. Atti del Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto. Torino, 19-21 novembre 1998», Roma, 2001, p. 45 ss., 58 ss. e 134 ss., rispettivamente a proposito del discusso contenuto di Gell., *noct. Att.* 16.13, della effettiva portata della cd. '*oratio de Italicisibus*' e dei passi giurisprudenziali facenti riferimento ad una normativa più o meno esplicitamente riferita alle realtà locali, cui ora *adde* anche F. GRELLE, *Ad municipalem*, in «Labeo», II, 2003, p. 32 ss.). Un ulteriore ostacolo è costituito dalla frammentarietà ed eterogeneità delle varie fonti legislative epigrafiche a nostra disposizione: di difficile soluzione, in particolare, è il problema del rapporto della nostra *lex* con le altre leggi municipali di cui siamo a conoscenza (*lex Coloniae Genetivae Iuliae sive Ursonensis*, *lex Malacitana*, *lex Salpensana*, *lex Irnitana*), dato che è da tenere presente che, mentre una certa linea di continuità o comunque una relazione fra i frammenti finora scoperti di queste leggi iberiche pare essere stata trovata, ciò non sembra valere anche per quanto riguarda esse e la nostra *lex*, la quale dal punto di vista politico, geografico e cronologico appartiene anzitutto a una realtà molto diversa, inoltre è da considerarsi certamente anteriore ad ogni eventuale *lex Iulia municipalis* di carattere generale (ove effettivamente esistita) e in ultimo – come si dirà meglio *infra*, § 4 – sembra rappresentare per molti aspetti davvero un '*unicum*' nel suo genere, sebbene nulla in astratto impedisca di immaginare l'esistenza di qualche rapporto fra essa e le suddette *leges* di epoca successiva, considerate le innegabili similarità di forma e forse di contenuto ipotizzabili. Infine, fra gli ostacoli dell'interprete, non è da dimenticare il carattere notoriamente mutilo del nostro documento, al cui riguardo si rinvia a quanto già osservato *supra*, nt. 6.

²⁷ Per un esperimento di ricerca in tal senso sul significato della locuzione '*in iure non respondere*' più volte presente nel *fragmentum* Veleiate, si veda *infra*, § 6.

²⁸ Alludo qui all'opportunità di un tentativo di analisi strutturale di tutti i *capita* della nostra *lex*, ritenendoli suscettibili di essere sottoposti a *partitio* come procedimento logico di *divisio totius in partes*, ossia di divisione di un tutto materiale e unitario nelle sue parti costitutive, precisato da M. TALAMANCA, *Lo schema 'genus-species' nelle sistematiche dei giuristi romani*, in «La filosofia greca e il diritto romano. Atti del Colloquio italo-francese. Roma, 14-17 aprile 1973», II, Roma, 1977, p. 189, ovviamente a prescindere dalla nota discussione sull'eventuale diversa concezione che ne avesse Cicerone in *top.* 28, su cui si veda ancora TALAMANCA, *Lo schema*, cit., p. 106 ss. e 133, contrapposto a D. NORR, *Divisio und Partitio. Bemerkungen zur römischen Rechtsquellenlehre und zur antiken Wissenschaftstheorie*, in «Münchener Universitätschriften. Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung», IV, Berlin, 1972, p. 39 ss., secondo il quale autore, invece, nei *topica* Cicerone sembrerebbe affermare che rispetto ad uno stesso og-

zione di ciascun *caput* come *corpus* normativo autonomo, dotato di una sua *ratio* individuale quanto mai utile per tentare di risalire a quella dell'intero provvedimento legislativo, che – beninteso – noi conosciamo solo per quella parte di testo che il caso ha voluto restituirci, strappandolo all'oblio di ciò che la terra copre per sempre e non sempre la storia riesce a recuperare altrimenti. Ovviamente non è questa la sede ove potere dare conto del complessivo svolgimento e dei risultati di un così ampio e ambizioso progetto; perciò qui mi limiterò a presentare solo un rapido saggio di qualche spunto emerso nell'ambito della prima fase dell'indagine, volta a tentare di ridefinire la posizione di alcune coordinate interpretative del nostro testo, idonee – mi auguro – ad offrire un angolo visuale forse in parte diverso da quello solitamente considerato dalla maggioranza degli studiosi all'atto di mettere a fuoco il loro obiettivo sulla totalità o solo su qualche parte di questo documento.

3. Il XVIII secolo, che dal precedente aveva ricevuto in eredità il trionfo del diritto naturale e al seguente avrebbe consegnato il seme per la fioritura delle codificazioni moderne, non poteva prestare più che un'erudita e sommaria attenzione verso fonti che dovevano apparirgli solo come delle antichità giuridiche e forse non sarebbe potuto essere diversamente, perché quel secolo non poteva servire contemporaneamente due padroni, il diritto naturale e il diritto romano, tant'è che, pur non giungendo mai a rinnegare una tradizione secolare, nondimeno subordinò il mantenimento della validità del secondo a condizione della sua coincidenza con il primo, rivolgendo il suo sguardo anche verso altri diritti e, tramite le ali della ragione, verso nuovi interessi di carattere scientifico²⁹. In una temperie culturale del genere, tanto fervida quanto agitata da venti impetuosi, l'effettivo valore del nostro frammento di legge – che, nonostante l'autorevole lezione offerta dal Crawford³⁰, io seguirò come molti a denominare '*Lex Rubria de Gallia Cisalpina*'³¹ – non fu di conseguenza percepito immediatamente, sin dal momento del ritrovamento dell'epigrafe, ma soltanto parecchio tempo dopo, nel corso del secolo successivo, in concomitanza con la seconda grande rinascita dello studio del diritto romano per impulso della scuola storica tedesca e con la scoperta e progressiva diffusione del testo delle Istituzioni di Gaio³². Ora, cercando di schematizzare, non vi è certamente dubbio che un notevole incentivo agli studi sul nostro documento fu dato dalle ripetute edizioni del suo testo all'interno del «Corpus Inscriptionum Latinarum» a cominciare dalla seconda metà del XIX secolo, cui fecero seguito, nell'ordine, le altrettanto note edizioni curate dal Bruns, dal Girard e dal Riccobono³³, fino ad arrivare alla

getto sia possibile l'operatività di entrambi i procedimenti divisorii, nel senso che ogni *divisio* sarebbe convertibile in una *partitio* – anche se non sempre potrebbe accadere viceversa, come quando il *totum* è rappresentato da un tutto unitario e concreto – semplicemente attraverso un mutamento di prospettiva nei confronti dell'oggetto, mentre secondo TALAMANCA, *Lo schema*, cit., 110 ss., *divisio* e *partitio* non potrebbero applicarsi allo stesso *quid dividendum*, in quanto l'operazione di cui parla lo studioso tedesco implicherebbe pur sempre un mutamento qualitativo dell'oggetto e non sarebbe neppure accettabile una spiegazione in termini di mutamento di prospettiva in presenza di un'eventuale polisemia interna al nome del *quid dividendum*, il quale di per sé verrebbe a indicare due differenti entità, da sottoporre ciascuna a quel procedimento divisorio che compete loro in funzione della rispettiva natura. Per un prototipo di *partitio* di un solo *caput* della nostra *lex*, si veda *infra*, § 6.

²⁹ In tal senso, sostanzialmente, P. KOSCHAKER, *Europa und das römische Recht*³, München-Berlin, 1958, trad. it. – *L'Europa e il diritto romano* – Firenze, 1962, p. 428 ss. e 458 ss.

³⁰ Diversamente da una consolidata tradizione che si ritrova nella maggior parte delle precedenti edizioni (cfr. *supra* nt. 10) e, in particolare, nelle stesse pubblicazioni del Laffi anteriori (cfr. *supra*, nt. 12), «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, § 28 – *cur.* (U. Laffi.) M.H. Crawford – p. 461 ss., presenta il nostro testo sotto la più ridotta denominazione di '*Lex de Gallia Cisalpina*'.

³¹ Per le ragioni di questa scelta si veda *infra*, § 4.

³² Parlo nel testo di «seconda» grande rinascita dello studio del diritto romano, intendendo naturalmente come «prima» quella avvenuta nell'XI e XII secolo per iniziale impulso dei Glossatori bolognesi: sul che si veda ancora KOSCHAKER, *Europa*, cit., p. 109 ss.; mentre sulle vicende legate alla «fortunata» impresa del Niebuhr si veda da ultimo C. VANO, «Il nostro autentico Gaio». *Strategie della Scuola storica alle origini della romanistica odierna*, Napoli, 2000, *praecipue* p. 109 ss., 167 ss. e 223 ss., ove sono riportati fatti, aneddoti, manoscritti e personaggi del mondo della cultura giuridica ottocentesca, non solo tedesca, gravitanti attorno all'edizione di questo testo, i quali rendono immediatamente l'idea dello straordinario effetto «volano», prodotto dalla scoperta del Gaio veronese sugli studi giusromanistici in genere e su quelli concernenti la materia del processo *per legis actiones* e *per formulas* in particolare.

³³ Cfr. *supra*, nt. 10.

più recente realizzata – come io ritengo si debba citare – dal (Laffi-)Crawford³⁴. Eppure, nei limiti in cui può essere lecito esprimere valutazioni del genere parlando di storia di una qualsiasi letteratura, il fondamentale momento di sintesi e nel contempo di rinnovamento di tutti gli studi su questo documento non va ricercato a mio avviso in una di quelle richiamate edizioni, tutte peraltro inserite nell'ambito di una più vasta silloge di testi di altri documenti epigrafici di pari o superiore interesse, ma sono dell'opinione che il vero «Wendepunkt» sia da individuarsi nella pubblicazione di due lavori specificamente dedicati all'esegesi di questa fonte, realizzati uno nel 1915 da Otto Gradenwitz³⁵, l'altro nel 1934 da Moriz Wlassak³⁶.

Il Gradenwitz, sottoponendo il nostro testo ad «un'indagine» – com'è stata efficacemente definita dal Negri³⁷ – «pertinente più all'ambito della *Textstufenforschung* in senso wieackeriano che non a quello della critica interpolazionistica, com'era intesa nei primi del Novecento», effettuò da par suo, ma senza dubbio avendo davanti più la lente del filologo che del giurista, una minuziosa opera di scomposizione e ricomposizione testuale del frammento, che lo portò ad evidenziare la presenza di una tale serie di incongruenze e imprecisioni, da sostenere conclusivamente che alcune possibili divergenze di lezione erano in grado di condurre a notevoli divergenze esegetiche e, con particolare riferimento ai *capita* XXI e XXII della nostra *lex*, che il loro contenuto potesse addirittura costituire il risultato di una maldestra commistione di due distinti testi originari, fino ad arrivare all'affermazione – di portata per la verità più rescindente che rescissoria – che il documento in nostro possesso non poteva in alcun modo essere considerato un'attendibile fonte di conoscenza del processo civile o privato romano e perciò, in quanto tale, esso doveva essere definitivamente abbandonato dagli studiosi³⁸. A mio modo di vedere, mentre è certamente plausibile che la versione veleiate della *lex* possa non corrispondere esattamente al suo archetipo per ignote ed inconoscibili ragioni connesse alla trasmissione o trascrizione materiale del testo, non altrettanto condivisibile mi pare essere l'opinione del Gradenwitz incline a ravvisare talvolta delle vere e proprie alterazioni intenzionali, come ad esempio egli crede di vedere nel noto passaggio del *caput* XX³⁹, ove si raccomanda puntigliosamente ai magistrati locali che i nomi di Lucio Seio e Quinto Licinio, attore e convenuto simbolicamente indicati nella *formula* dell'*actio* ivi indicata, debbano nella realtà essere attentamente sostituiti con i nomi effettivi delle parti, ma ovviamente conservati qualora corrispondano ai nomi veri delle medesime, prescrizione da intendersi secondo lui come una sorta di scherzo fatto agli abitanti della Gallia Cisalpina da poco ammessi alla cittadinanza⁴⁰. Come che stiano le cose a proposito di simili questioni, il punto di forza e insieme di debolezza della ricostruzione del Gradenwitz è nondimeno un altro: sembrerebbe un dato inoppugnabile, definitivamente acquisito ai nostri studi grazie all'opera di tale studioso, la circostanza che si possano rintracciare nel nostro documento indizi di stratificazioni o addirittura sospetti di corruzioni materiali del testo⁴¹ ed in effetti anch'io sono

³⁴) Cfr. *supra*, nt. 11.

³⁵) O. GRADENWITZ, *Versuch einer Dekomposition des Rubrischen Fragmentes*, in «Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse», Band VI, Abhandlung IX, Heidelberg, 1915, p. 3-53.

³⁶) M. WLASSAK, *Konfessio in Jure und Defensionsweigerung nach der Lex Rubria de Gallia Cisalpina*, in «Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Abteilung», Jahrgang 1934, VIII, München, 1934, p. 5-91.

³⁷) G. NEGRI, *In margine alla lex Rubria de Gallia Cisalpina*, in «Studi E. Nasalli Rocca», Piacenza, 1971, p. 422 s.

³⁸) In questo senso GRADENWITZ, *Versuch*, cit., p. 47 ss.

³⁹) «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, § 28 – *cur.* (U. Laffi.) M.H. Crawford – p. 465, *Lex de Gallia Cisalpina cap. XX. 40-50: 'XX. (40) (omissis) dum Ilvir / (41) Ilvir iure deicundo praefectusue de ea re ius ita deicat curetue, ut ei ea no- / (42) mina et municipium colonia locus in eo iudicio, quod ex ieis / (43) quae proxume scripta sunt accipientur, includantur concipiantur, / (44) quae includei concipei sine dolo malo oporteret deberetue, ne quid / (45) ei quei de ea re aget petetue captionei ob eam rem aut eo nomine esse / (46) possit; ne iue ea nomina, quae in earum qua formula quae supra / (47) scripta est sunt, aut Mutinam in eo iudicio includei concipei curet, nisei / (48) iei, quos inter id iudicium accipietur leisue contestabitur, / (49) iei nominibus fuerint, quae in earum qua formula quae supra scripta est sunt, / (50) et nisei sei Mutinae ea res agetur; (omissis)'.*

⁴⁰) Così sembrerebbe ritenere GRADENWITZ, *Versuch*, cit., p. 37 ss.

⁴¹) Per ulteriori spunti in tale direzione si vedano, ad esempio, gli studi di M.W. FREDERIKSEN, *The Lex Rubria: Reconsiderations*, in «JRS.», LIV, 1964, p. 129 ss., e ID., *The Republican Municipal Laws: Errors and Drafts*, in «JRS.».

dell'opinione che forse uno dei maggiori meriti delle sue ricerche fu proprio quello di avere richiamato l'attenzione sull'importanza di porre a base di ogni indagine esegetica la questione della struttura del testo. Tuttavia mi permetto solo di osservare che – alla stessa stregua di come si sarebbe potuto obiettare anche a tanti esponenti della critica interpolazionistica – altro è congetturare la presenza di possibili stratificazioni o corruzioni del testo, altro è argomentarla volta per volta con decisiva efficacia, altro ancora è formulare un convincente *iudicium rescissorium* in grado di apportare un valido contributo ricostruttivo o di colmare definitivamente il vuoto così creato. E lo studioso di Heidelberg, a mio parere, con la sua opera demolitrice non aveva certo potuto intaccare ciò che costituiva e costituisce il nucleo più solido di questo e di simili documenti legislativi epigrafici, ossia il valore oggettivo di rappresentare in quella versione proprio il testo di legge che fu effettivamente pubblicato e con il quale soltanto bisogna misurarsi, prendendolo in considerazione unicamente nello stato in cui ci è pervenuto: varrebbe la pena ogni tanto di ricordarsi che su questo terreno – almeno per quanto concerne la nostra *lex* – non solo non siamo minimamente in possesso di una chiara linea interpretativa da seguire per procedere alla ricostruzione di un testo diverso, ma neppure saremmo a mio avviso legittimati a farlo in mancanza di un esplicito dato in tal senso proveniente dalle fonti, in qualche modo paragonabile al celebre '*multa et maxima sunt, quae propter utilitatem rerum transformata sunt*' (*Tant.* 10) riportato dalla costituzione introduttiva del Digesto.

Come era forse lecito immaginare, l'impostazione critica del Gradenwitz non ebbe grande seguito tra gli studiosi e l'*interdictum demolitorium* del *fragmentum Veleiate* da lui pronunciato rimase praticamente senza effetto, o quasi. Ma sul piano scientifico la piena restituzione del nostro testo al livello di fonte comunque degna di considerazione – ossia al rango di documento comunque idoneo a farci conoscere il dato storico di un determinato regime processuale, così come cristallizzato nella versione di un testo autoritativo, pubblico e destinato a trovare applicazione in un preciso contesto temporale e territoriale – fu merito esclusivo di una successiva indagine portata a termine dal Wlassak e intitolata «*Konfessio in Jure und Defensionsweigerung nach der Lex Rubria de Gallia Cisalpina*»⁴², che rivestì, come vedremo, un'importanza fondamentale per la rinascita dei nostri studi su tale testo. Il Wlassak, infatti, pur muovendosi come il Gradenwitz sempre sul piano della critica testuale, riuscì però a fare di quest'ultima non tanto il suo punto di arrivo, quanto di partenza, ponendo in evidenza il dato oggettivo che tale legge era pur sempre stata redatta nella formulazione nella quale ci è pervenuta. Come più di recente è stato ribadito anche dal Laffi⁴³, «il testo ha un valore documentario intrinseco» e nonostante le sue diverse anomalie, più o meno comprensibili, «va interpretato così come è e per quello che è, con tutti i problemi e tutte le difficoltà che pone». Pertanto, allo stesso modo di come alcuni anni fa è stato autorevolmente pronunciato un «Zurück zu Wlassak!», ad indicare la necessità di riconsiderare tutti i nostri studi sulla *lex Aebutia* facendo ritorno «alle grandi linee della più magistrale ricostruzione della storia del processo civile romano fatta nella letteratura di quest'ultimo secolo»⁴⁴, non credo di esagerare ritenendo che la stessa esclamazione si potrebbe o si dovrebbe ripetere in relazione allo studio della *lex Rubria de Gallia Cisalpina*, avendo proprio presente il fondamentale contributo dato dal Wlassak al recupero del pieno valore documentario del *fragmentum Veleiate*, che di essa, in fin dei conti, ci ha dato per giunta conoscenza diretta. Dopo di lui tanti

LV, 1965, p. 183 ss.; ma non meno disinvolto nell'adozione sistematica di questa impostazione sembra essere, *passim*, anche il «Commentary» alla nostra *lex* in «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, § 28 – *cur.* (U. Laffi.) M.H. Crawford – p. 472 ss., che presenta però, a mio avviso, qualche margine di contraddizione fra momenti in cui rapidamente si bolla di insipienza l'operato del lapicida (p. 476, l. 35) e momenti in cui si fondano cruciali argomentazioni esegetiche su sottili sfumature di ordine grammaticale che stavolta si sostiene il lapicida non potesse ignorare (p. 474 s., ll. 2-24), laddove al riguardo mi sembrava mostrare maggiore cautela l'approccio di LAFFI, *La lex Rubria de Gallia Cisalpina*, cit., p. 31 ss. e nt. 73 (= *Studi*, cit., p. 274 ss. e nt. 73).

⁴² Cfr. *supra* nt. 36.

⁴³ LAFFI, *La lex Rubria de Gallia Cisalpina*, cit., p. 9 (= *Studi*, cit., p. 243).

⁴⁴ M. TALAMANCA, *Il riordinamento augusteo del processo privato*, in «Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano. Atti del convegno internazionale di diritto romano. Copanello, 5-8 giugno 1996» (*cur.* F. MILAZZO), Napoli, 1999, p. 64.

altri autori, naturalmente, si sono occupati *ex professo* di tale testo⁴⁵, ma, chi più chi meno, tutti hanno esplicitamente assunto come base di partenza delle loro ricerche l'«Antikritisches» al Gradenwitz del Wlassak⁴⁶, senza l'opera del quale ritengo sia lecito dire che qualsiasi dato interpretativo che si volesse trarre dal nostro testo sarebbe come se poggiasse nel vuoto. Proprio perciò, allora, dichiaratamente ripartendo dalle conclusioni conservative a suo tempo formulate dallo studioso austriaco, anch'io mi sono proposto tendenzialmente di guardare al *dictum* epigrafico di questo frammento solo per quanto esso ci consente di leggere, facendo il più possibile resistenza alla tentazione di manipolarne all'occorrenza il senso tramite ricorso a comode congetture sul suo carattere erroneo, spurio o comunque contaminato, le quali – salvo ovviamente poche ben comprovate eccezioni – rappresentano in genere opzioni che scaturiscono essenzialmente dalla nostra incapacità di comprendere altrimenti un testo e, con specifico riferimento a quello della nostra *lex*, allo stato delle fonti attualmente a nostra disposizione costituiscono soltanto delle suggestive interpretazioni condannate a restare indimostrabili.

4. Una volta così riaffermato il pieno valore documentario dell'epigrafe, il quale – sia chiaro – prescinde dalle indubbie difficoltà esegetiche che essa presenta, occorre considerare uno dei primi problemi che si stagliano agli occhi dell'interprete, ossia quello della denominazione della *lex* cui il *fragmentum* Veleiate appartiene, trattandosi di stabilire se quest'ultimo debba essere denominato '*Lex de Gallia Cisalpina*', come di recente proposto in «Roman Statutes»⁴⁷, oppure '*Lex Rubria de Gallia Cisalpina*', come precedentemente sostenuto ad esempio dal Laffi⁴⁸ e prima di lui da molti altri fra cui il Wlassak⁴⁹. Il punto è che su tale non irrilevante problema la maggioranza degli studiosi ha finito di solito per prendere posizione a seconda della soluzione prescelta in ordine al distinto problema della natura della legge, ossia della sua qualificazione o come '*lex data*' o come '*lex rogata*'⁵⁰, nonché a seconda delle diverse risposte fornite in ordine all'ulteriore problema, strettamente intrecciato con gli altri due, della più precisa identificazione e datazione del provvedimento legislativo cui doveva appartenere il frammento: il che, in misura più o meno ampia, ha contribuito ad irrigidire i termini di risoluzione del problema di partenza. Chi infatti abbia inteso guardare a questa *lex* alla stregua di una delle varie leggi municipali di provenienza iberica di epoca successiva e quindi, seguendo il Mommsen⁵¹, qualificarla come una '*lex data*' rientrando in quel tipo⁵², è stato generalmente indotto

⁴⁵ Nell'ampio quadro della letteratura su cui *supra*, nt. 8, spiccano a mio avviso soprattutto gli studi di G. NEGRI, *Appunti sull' «indefensio» nella conditio certae pecuniae ex lege Rubria*, in «Atti del III Convegno di studi veleiate», Milano-Varese, 1969, p. 223 ss., e di F.J. BRUNA, *Lex Rubria. Caesars Regelung für die richterlichen Kompetenzen der Municipalmagistrate in Gallia Cisalpina*, Leiden, 1972. Ma una citazione a parte, per l'ampia visione d'insieme dei profili giuridici attinenti all'organizzazione di una comunità locale della *Gallia Cisalpina*, avente immediata relazione con l'interpretazione proprio del nostro documento, merita G. NEGRI, *Le istituzioni giuridiche*, in «Storia di Piacenza», I, «Dalle origini all'anno Mille», Piacenza, 1990, p. 265 ss., contenente *inter alia* una trattazione specifica della *Lex Rubria de Gallia Cisalpina* con edizione del testo, traduzione in lingua italiana e commento critico (p. 299 ss.).

⁴⁶ Il riferimento è a WLASSAK, *Confessio in Jure*, cit., p. 7 ss., ove tale autore sottopone la critica testuale effettuata dal Gradenwitz ad accurata «controcritica», prima di formulare a sua volta una propria *pars construens* a p. 30 ss.

⁴⁷ «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, § 28 – *cur.* (U. Laffi.) M.H. Crawford – p. 461 ss.

⁴⁸ LAFFI, *La lex Rubria de Gallia Cisalpina*, cit., p. 5 ss. (= *Studi*, cit., p. 237 ss.), che di tale autore costituisce lo studio dal quale massimamente traspare una netta predilezione di merito per questa denominazione specifica (e cfr. anche l'indice delle fonti in ID., *Studi*, cit., p. 686 s.).

⁴⁹ Un nome solo per tutti: F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², III, Napoli, 1973, p. 370 ss. Ma l'elenco di questi studiosi, con la precisazione delle sfumature con cui ciascuno accoglie o riferisce il termine '*Rubria*' nella propria denominazione d'uso, sarebbe lungo e proporlo in questa sede fors'anche inutile: indicativamente cfr. comunque gli autori citati *supra*, nt. 10 (fatta eccezione per gli editori del testo in «CIL.»), 35, 36, 41, 45.

⁵⁰ Si tratta della *summa divisio* delle '*leges publicae*' individuata da TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³, in «Handbuch der römischen Altertümer» (von J. MARQUARDT, TH. MOMMSEN), III, 1, rist. Graz, 1952 (da cui qui si cita), p. 310 ss., che tanta influenza ha esercitato sulle ricerche di molti studiosi.

⁵¹ TH. MOMMSEN, *Zu CIL. IX, 1146* (1902), in *Gesammelte Schriften. Juristische Schriften*, I.1, Berlin, 1905, p. 192 s., cui *adde* anche ID., *Römisches Staatsrecht*³, cit., II, 2, p. 888 ss., nonché ID., *Lex Municipii Tarentini* (1903), *ivi*, p. 152 ss.

⁵² Che è il primo e più ricorrente tipo di '*lex data*', menzionato nelle rappresentazioni di questa categoria da parte di tutti coloro che dopo Mommsen ne hanno fatto uso, come ad esempio G. ROTONDI, *Leges Publicae Populi*

a negarne il riconoscimento con la '*lex Rubria*' due volte citata nello stesso *fragmentum* Veleiate, ma comunemente ritenuta dagli studiosi, a cominciare dallo stesso Mommsen, una '*lex rogata*'; altri, invece, hanno preso una strada decisamente diversa, pervenendo a conclusioni opposte⁵³, ma secondo me – come ora tenterò di dimostrare – più convincenti.

A mio modo di vedere, ormai a distanza di quasi mezzo secolo dai considerevoli ma spesso troppo poco considerati studi del Tibiletti⁵⁴, sarebbe forse giunta l'ora di cominciare veramente a dubitare, oltre che della validità classificatoria⁵⁵, anche dell'effettiva storicità – in termini così rigidamente contrapposti – della postulata *divisio* mommseniana delle '*leges publicae*' in '*leges rogatae*' da una parte e '*leges datae*' dall'altra, perlomeno per la circostanza che solo o soprattutto sulle prime risulta che si soffermarono gli antichi⁵⁶, mentre nessun riscontro ci è offerto dalle fonti circa l'esistenza di una qualche significativa discussione giurisprudenziale sull'altra *species* costituita dalle *leges datae*, assurte a categoria storico-dogmatica per esclusiva ipostatizzazione del Mommsen. Se così posso dire, si dovrebbe una volta per tutte sgombrare definitivamente il campo dall'uso fortemente condizionante di questa dicotomia e di conseguenza cessare di intendere, come spesso ancora si fa, l'espressione '*lex data*' in senso eccessivamente tecnico o formale, che non solo non è a mio avviso pacificamente provato o accertato nella visione che potevano averne gli antichi, ma rappresenta – come forse ha rappresentato – un'accezione ingannevole e deformante, capace di influenzare notevolmente l'interpretazione anche di altri fenomeni. Invece il sintagma in questione dovrebbe essere inteso solo in termini di «definizione reale», ossia di espressione puramente descrittiva del fenomeno da essa contrassegnato⁵⁷, mancando a mio avviso nelle fonti un adeguato ed inequivoco riscontro atto ad elevarlo al rango di «definizione nominale» addirittura dotata di qualche valore dogmatico⁵⁸. Il che – formulando un'ipotesi secondo me molto più conforme ai dati oggettivi a nostra di-

Romani, Milano, 1912, p. 16 ss. e 180 ss.; mentre di recente, in senso contrario, si noti come perfino uno dei maggiori studiosi delle leggi municipali iberiche come Alvaro D'Ors (*Un aviso sobre la 'ley municipal': lex rescripta*, in «Mainake», XXIII, 2001 – «Tema monográfico: Las Leyes Municipales en Hispania. 150 Aniversario del descubrimiento de la Lex Flavia Malacitana» –, p. 97) abbia affermato l'opportunità di un definitivo superamento dell'idea mommseniana delle '*leges datae*' come categoria pertinente ed applicabile a tale tipo di leggi, suggerendo di adottare in sua vece, almeno per quanto riguarda la «Ley Flavia municipal», la nuova locuzione convenzionale di '*lex rescripta*'.

⁵³ Così ad esempio DE MARTINO, *Storia della costituzione*, cit., III, p. 370 ss., ma in questo senso si veda soprattutto LAFFI, *La lex Rubria de Gallia Cisalpina*, cit., p. 9 s. (= *Studi*, cit., p. 243 s.), il quale non solo afferma che lo stesso *fragmentum* Veleiate dovrebbe considerarsi parte di una *lex rogata*, ma, rifacendosi a BRUNA, *Lex Rubria*, cit., p. 117 e 325 ss., sottolinea persuasivamente come la duplice citazione interna della '*lex Rubria*' (in *cap.* XX. 29 e 38-39), riferita per esteso col suo *nomen*, anziché tramite l'uso di un pronome dimostrativo, non appaia affatto inverosimile – oltre che nel contesto generale di quel *caput* (già ricordato *supra* in nt. 39 a proposito di un'altra sua presunta anomalia) – proprio in quel particolare contesto di una trascrizione di singole formule processuali, che dovevano trovare applicazione nella versione letterale in cui appunto erano riportate nel testo. A conclusioni parzialmente divergenti si potrebbe pervenire, seguendo invece M.H. CRAWFORD, *Origini e sviluppi del sistema provinciale romano*, in «Storia di Roma» (cur. A. SCHIAVONE), II.1, Torino, 1990, p. 112 ss., il cui diverso indirizzo di pensiero si staglia, per quanto qui maggiormente interessa, soprattutto in alcuni passaggi del «Commentary» leggibile in «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, § 28 – cur. (U. Laffi) M.H. Crawford – p. 462 ss.; ma al riguardo si veda anche *infra* nt. 62 e 63.

⁵⁴ G. TIBILETTI, *Sulle leges romane*, in «Studi P. De Francisci», Milano, 1956, I, p. 593 ss., e *Id.*, sv. '*lex*' (II. *Leggi di diritto pubblico*, 1. *Introduzione*), in «Dizionario Epigrafico di Antichità Romane» (fund. E. DE RUGGIERO), IV, Roma, 1956, p. 706 s., nella cui direzione si direbbe muoversi, almeno parzialmente, anche F. SERRAO, '*Legge (diritto romano)*', in «ED.», XXIII, Milano, 1973, p. 837.

⁵⁵ In questo senso ad esempio si veda M. TALAMANCA, in «Lineamenti di storia del diritto romano»² (dir. M. TALAMANCA), Milano, 1989, p. 227, anche se – a dire il vero – non mi consta che, salvo qualche eccezione, nella restante manualistica moderna (e in buona parte della più recente letteratura specialistica) sia dato di riscontrare un'altrettanto decisa presa di posizione.

⁵⁶ Cfr. al riguardo le numerose fonti citate da TIBILETTI, sv. '*lex*', cit., p. 706. Ma vedi anche *infra*, nt. 60 e 61.

⁵⁷ Alludo nel testo al concetto di «definizione reale» (contrapposto a quello di «definizione nominale») nel senso corrente – in uso nella semantica del linguaggio normativo – indicato da A. BELVEDERE, sv. '*Definizioni*', in «Digesto⁴. Discipline privatistiche. Sezione civile», IV, Torino, 1990, p. 3.

⁵⁸ L'occorrenza – o permanenza – di simili forzature non è purtroppo isolata nel campo dei nostri studi e, in proposito, sempre attuale rimane il contributo metodologico scaturito dal dibattito a distanza intervenuto nella prima metà del secolo scorso tra P. DE FRANCISCI, *Dogmatica e storia nell'educazione giuridica*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», III, 1923, p. 373 ss., e E. BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, in «AG.», IC, 1928, p. 130

sposizione – dovrebbe portare a far ritenere che la presenza di questa locuzione nelle fonti non alludesse tanto alla rappresentazione di una *species* formale di *leges publicae*, quanto alla descrizione di un momento, meramente eventuale, dell'*iter* conclusivo solo di certe '*leges*', le quali, naturalmente '*rogatae*', potevano in ultimo luogo essere '*datae*', cioè inviate, consegnate, concesse, trasmesse, destinate ad una comunità locale esterna rispetto a quella legiferante e come tale non partecipante in alcun modo al procedimento di formazione del provvedimento stesso: anche simili leggi, infatti, come del resto ogni *lex publica*⁵⁹ – quale forma di atto politico solenne, che doveva necessariamente coinvolgere tutti gli organi politici della *res publica* – non potevano che essere prima proposte da un magistrato, approvate dal popolo e ratificate dal senato, a Roma, e solo poi, eventualmente, essere *datae* alla diversa comunità prefigurata, distinta dalla *civitas*, per ivi trovare applicazione proprio a de-

ss., cui rispose P. DE FRANCISCI, *Questioni di metodo*, in «Studi in onore di S. Riccobono», I, Palermo, p. 3 ss., e ancora E. BETTI, [in appendice a] *L'attuazione di due rapporti causali attraverso un unico atto di tradizione*, in «BIDR.», XL, 1933, p. 270 ss. A mio giudizio, identico valore «reale», ossia meramente descrittivo, sarebbe infatti da attribuire anche alle definizioni, con le quali nei *Codices* di età tardoantica ogni *constitutio principis* risulta connotata nella *scriptio* ora come '*data*', ora come '*accepta*', ora come '*proposita*' (*et similia*), definizioni queste, attorno alle quali, invano secondo me, si affannano gli studiosi moderni tentando di riconoscerci un valore «nominale» di qualche rilievo formale o dogmatico per gli antichi: in un contesto, nel quale doveva circolare una pluralità di versioni e di esemplari di *leges*, soprattutto *generales*, e non poche dovevano essere le difficoltà di classificarle o di avvalorarne il contenuto per questioni legate «alla cattiva tradizione testuale e alla deliberata soppressione delle formalità diplomatiche» come pure al «fatto che spesso una medesima statuizione era inviata in forma di lettera a una pluralità di magistrati e funzionari, magari anche in versioni differenti in rapporto alla specifica competenza di ciascuno, e, contemporaneamente, era rivolta al popolo in forma di editto» (così D. MANTOVANI, in «Introduzione alla storia di Roma» (*dir.* E. GABBA), Milano, 1999, p. 515), mi sentirei di avanzare l'ipotesi che la registrazione per ogni *constitutio* di tutte le annotazioni che si trovano riportate nella *scriptio* potesse rispondere ad una mera esigenza di certificazione del testo, che era stato trascritto nel *Codex* dalla copia del provvedimento a disposizione dei compilatori nel loro archivio, la quale poteva essere, alternativamente o più di rado congiuntamente, quella del testo emesso dalla cancelleria imperiale oppure quella del testo ricevuto dal destinatario oppure quella del testo successivamente pubblicato (e via dicendo), ma senza che tale annotazione comportasse una particolare qualificazione formale o sostanziale della *constitutio* stessa.

⁵⁹) Sul carattere irrinunciabile della partecipazione di tutti gli organi della *res publica* al procedimento di emanazione di una *lex publica*, senza bisogno di rinviare alla cospicua letteratura esistente sul punto e peraltro tanto concordante quanto ben nota, rimando solo alle chiare ed essenziali considerazioni di A. CORBINO, *Iura e forma civitatis. Scienza e politica nella produzione e applicazione del diritto privato nell'esperienza romana*, Catania, 2002, p. 4 s. Ma pur con tutti i limiti di una visione di parte dipendente dalla particolare circostanza politica del momento – su cui cfr. F. SERRAO, *Cicerone e la lex publica*, in «Legge e società nella repubblica romana» (*cur.* F. SERRAO), Napoli, 1984, p. 426 ss. – si ponga adeguata attenzione soprattutto alle illuminanti parole – *testimonia illorum ipsorum temporum* – leggibili nella Prima Filippica di Cicerone dal § 16 al § 26, che qui di seguito riporto limitatamente alla parte occupata dagli ultimi tre paragrafi a mio avviso maggiormente significativi. Si tratta di Cic., *Phil.* I. 24-26: '(24) *De exsilio reducti a mortuo* (sc. da Antonio in nome di Cesare morto): *civitas data non solum singulis sed nationibus et provinciis universis a mortuo; immunitatibus infinitis sublata vectigalia a mortuo. Ergo haec uno, verum optimo auctore domo prolata defendimus: eas leges quas ipse* (sc. Cesare) *nobis inspectantibus recitavit, pronuntiavit, tulit, quibus latis gloriabatur iisque legibus rem publicam contineri putabat, de provinciis, de iudiciis, eas, inquam, Caesaris leges nos qui defendimus acta Caesaris evertendas putamus?* (25) *Ac de his tamen legibus quae promulgatae sunt saltem queri possumus: de iis quae iam latae dicuntur ne illud quidem licuit. Illae enim sine ulla promulgatione latae sunt ante quam scriptae. Quaero autem quid sit cur aut ego aut quisquam vestrum, patres conscripti, bonis tribunis plebi leges malas metuat. Paratos habemus qui intercedant; paratos qui rem publicam religione defendant: vacui metu esse debemus. «Quas tu mihi» inquit «intercessionibus, quas religiones?» *Eas scilicet quibus rei publicae salus continetur. «Neglegimus ista et nimis antiqua ac stulta ducimus: forum saepietur; omnes clauduntur aditus; armati in praesidiis multis locis collocabuntur.»* (26) *Quid tum? Quod ita erit gestum, id lex erit? Et in aes incidi iubebitis, credo, illa legitima: CONSULES POPULUM IURE ROGAVERUNT – hocine a maioribus accepimus ius rogandi? – POPULUSQUE IURE SCIVIT. Qui populus? Isne qui exclusus est? Quo iure? An eo quod vi et armis omne sublatum est? Atque haec dico de futuris, quod est amicorum ante dicere ea quae vitari possint: quae si facta non erunt, refelletur oratio mea. Loquor de legibus promulgatis, de quibus est integrum vobis, demonstro vitia: tollite. Denuntio vim, arma: removete.* Alla luce di queste affermazioni di Cicerone, peraltro contemporanee proprio al decennio cui si presume appartenuta la redazione del nostro *fragmentum* Veleiate, credo – con buona pace dei molti studiosi che hanno voluto seguire il Mommsen nella convinzione dell'esistenza di questa chimera – che la configurabilità in età repubblicana di una *species* ordinaria di *lex publica*, che potesse essere *non rogata*, debba essere definitivamente rigettata o al limite, sulla base di altri presupposti, considerata come puramente eccezionale o in termini per nulla formali, confinandola, se proprio si vuole, solo in epoca augustea, durante la quale pur con molte vesti del vecchio si andò insediando un ordinamento nuovo, fondato sul potere costituente non più di tre organi politici, bensì di un uomo solo, il *princeps*.*

correre dal momento della loro *datio*⁶⁰. Ora anche il Crawford, invero, ad una prima impressione si direbbe accedere ad una qualche revisione dell'accennata impostazione mommseniana, ma – se bene interpreto il suo pensiero – mi sembra che egli non pervenga ad un vero e proprio distacco da uno schema comunque dicotomico delle *leges publicae* ed anzi prenda in considerazione l'ipotesi di una *lex* «both passed and issued» solo in modo molto marginale⁶¹, ritrovandosi di conseguenza costretto ad intraprendere tortuosi percorsi argomentativi pur di riuscire a giustificare in alcuni testi la coesistenza di elementi stilistici o formali propri sia dell'una che dell'altra categoria⁶²: il risultato finale

⁶⁰ In tal senso, precisamente, andrebbero intese secondo me tutte le locuzioni facenti riferimento ad una '*lex data*' o ad un '*legem dare*' nella generalità delle fonti e in modo particolare nell'ambito di un testo legislativo epigrafico (ma cfr. anche *infra*, nt. 62). Il che non toglie, ovviamente, che il procedimento di formazione e di concessione di queste *leges* possa avere seguito talora un *iter* per così dire abbreviato, ma per noi difficilmente ricostruibile, ad esempio durante la dittatura di Silla o di Cesare o durante il triumvirato del 43 a.C. o almeno a decorrere dal momento in cui si cominciò a disporre di una legge-quadro o legge-modello, uniformemente utilizzabile in relazione a *leges* destinate anche a *civitates* diverse: su tale punto, da ultimo, si veda in rapida sintesi X. D'ORS, *Sobre el cap. 29 de la 'Lex Flavia municipalis': una nueva interpretación*, in «*Iuris vincula*», cit., III, p. 3 ss. e nt. 1. Molte restano tuttavia le incertezze sulle modalità di realizzazione di queste *leges*, al cui riguardo mi pare che allo stato delle fonti a nostra disposizione si possano formulare solo deboli congetture: cfr. ad es. FREDERIKSEN, *The Republican Municipal Laws*, cit., p. 184 ss. e 192 ss., NEGRI, *In margine alla lex Rubria*, cit., p. 430 s., e F. LAMBERTI, «*Tabulae Iritanae*». *Municipalità e 'Ius Romanorum*», Napoli, 1993, p. 220 ss.

⁶¹ «Roman Statutes», (cur. CRAWFORD), cit., I, p. 5: «Some discussion is necessary of the distinction drawn by Mommsen between a *lex rogata* and a *lex data*, between a *lex* passed through the assembly and a *lex* issued by a magistrate. That magistrates in their own right issued *leges* to individual communities, in Italy and overseas, cannot be doubted. (...) It is unimaginable that all *leges* which were issued to individual communities were passed through the assembly, because of the volume of legislation that would have resulted; and it must be right to accept the existence of the two broad categories, statutes which were passed and statutes which were issued, though there is no reason to exclude the possibility that a *lex* might be both passed and issued. Where Mommsen erred was in treating *rogata* and *data* as adjectives, rather than participles, and in creating two mutually exclusive categories existing in Roman minds».

⁶² Cfr. «Roman Statutes» (cur. CRAWFORD), cit., I, p. 5 ss., ove si postula indubitabilmente l'esistenza di un autonomo potere magistratuale di emanare *leges* inerenti a comunità individuali («That magistrates in their own right issued *leges* to individual communities, in Italy and overseas, cannot be doubted»), laddove gli argomenti apoditticamente indicati a favore dell'assunto, ora desunti da alcune fonti storico-letterarie ora tratti dalla generica citazione di alcune leggi epigrafiche, mi sembrano lungi dall'apparire univoci e decisivi. Sotto un primo profilo, infatti, con riferimento agli indizi ritenuti provenienti da fonti storico-letterarie, tra i riscontri offerti dal Crawford si staglia un ben noto luogo ciceroniano, Cic., *Verr.* II, 2.49.121 («*quas enim leges sociis amicisque dat is qui habet imperium a populo Romano, auctoritatem legum dandarum ab senatu, eae debent et populi Romani et senatus existimari*»), che viene citato dallo studioso britannico in chiave quasi *self-explanatory*, mentre è a tutti noto come l'interpretazione del passo in questione sia tutt'altro che scontata, come può dimostrare, tanto per farsene un'idea, ciò che già scriveva ROTONDI, *Leges Publicae*, cit., p. 15 s., il quale autore, pur annoverandosi tra coloro che avevano accolto l'accennata dicotomia mommseniana delle *leges publicae*, non poteva fare a meno di riconoscere come anche nella formazione della *lex data* si dovesse comunque ravvisare la necessità del concorso dei tre organi costituzionali dello Stato (magistrato, popolo e senato) e quindi ammettere, proprio in relazione al passo citato, che, «sebbene il testo generico di Cicerone e altri numerosi luoghi delle fonti ricordino solo l'intervento del Senato, pure sembra formalmente necessaria una deliberazione comiziale che – in modo più o meno diretto – conferisca al magistrato la facoltà di *leges dare*», il che mi sembra significare che anche per quest'ultimo studioso occorreva presupporre, a monte di ogni *lex data*, l'esistenza di una previa *lex rogata*, non sappiamo se genericamente legittimante a *leges dare* (cosa che considererei improbabile per l'ampio margine di arbitrio e discrezionalità che così si sarebbe finito per concedere al magistrato) oppure costituente una legge-quadro o legge-modello direttamente utilizzabile con o senza minimi adattamenti (ipotesi forse più probabile, in quanto più coerente con i principi di un ordinamento, come quello repubblicano, caratterizzato dal ruolo egemone del senato ed improntato all'insegna del ripudio di ogni atteggiamento che potesse evocare l'idea di un ritorno del '*regnum*', al cui proposito si vedano le sempre verdi pagine di F. SCHULZ, *Prinzipien des römischen Rechts*, München, 1934, trad. it. – *I principi del diritto romano*² – Firenze, 1955, p. 122 ss.). Ma anche sotto un altro profilo, con riferimento agli indizi dell'esistenza di una distinta categoria di '*leges datae*' direttamente attestata dalle stesse leggi epigrafiche, i riscontri indicati dal Crawford non mi paiono assolutamente certi e incontrovertibili: a) dalla lettura di «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, § 24 – cur. C. Nicolet, M.H. Crawford – p. 369, *Tabula Heracleensis*, II, 159-163: '(159) *Quei lege plebeiae scito permissus est fuit, uti leges in municipio fundano municipibusue eius municipi daret, / (160) sei quid is post hanc legem rogatam in eo anno proximo, quo hanc legem populus iusserit, ad eas leges addiderit commutaverit conrexit, municipiois fundanos / (161) item teneto, uti oporteret, sei eae res ab eo tum, quom primum leges eis municipibus lege plebeiae scito dedit, / (162) ad eas leges additae commutatae conrectae essent, neue quis intercedito neue quid facito quo minus / (163) ea rata sint quoue minus municipis fundanos teneant eisque optemperetur*' si direbbe che, contrariamente a quanto ci si dovrebbe aspettare seguendo l'assunto del Crawford, il potere di '*dare leges*' fosse prefigurato proprio sul presupposto di una prece-

è che, a mio avviso, l'intero edificio legislativo romano, così come ricostruito dallo studioso britannico, mostra in più punti evidenti segni di frattura e – come si tenterà di dimostrare a proposito della nostra *lex* – non sembra reggere al collaudo di un'analisi più ravvicinata.

Ammesso di avere in qualche misura contribuito a porre in dubbio o almeno a sfumare il carattere fortemente invasivo della categoria delle '*leges datae*', torniamo ancora al *fragmentum* Veleiate. Che questa legge – come da tempo è stato osservato⁶³ – sia stata oggetto di apposita *rogatio* e in quanto tale possa essere plausibilmente identificata come '*lex Rubria*', dal nome del suo presunto *rogator*, risulta in modo apprezzabile non solo dalla circostanza di essere così, letteralmente, citata per ben due volte in *cap.* XX.29 e 38-39⁶⁴, ma anche dall'occorrenza nel nostro frammento di una tipica *sanctio legis rogatae* leggibile in *cap.* XXI.24 ('*ex hac lege nihilum rogatur*'), del cui oggettivo valore probante non credo sia lecito tenere poco conto⁶⁵, a maggior ragione quando una simile clausola appartenga ad una *lex* antecedente la sopravvenienza di leggi-quadro o leggi-modello quali dovettero essere forse la *lex Iulia municipalis* e la posteriore *lex Flavia*, della cui esistenza e configurabilità come tali sembra che in letteratura si stia ultimamente tornando a parlare positivamente sull'abbrivio di un'autorevole interpretazione di un noto luogo del *caput* LXXXXI della *lex Irmitana* contenente un riferimento ad una *lex Iulia de iudiciis privatis*⁶⁶. Eppure nelle pagine di «Introduction» che si trovano

dente *lex (rogata)* che ne desse espressa autorizzazione; b) in «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, § 25 – *cur.* (E. Gabba,) M.H. Crawford – p. 402 e p. 416, *lex Coloniae Genetivae* – (*Iuliae*) altrimenti nota anche come *lex Ursonensis* – *cap.* LXVII e *cap.* CXXXII, a mio modo di vedere, l'occorrenza del sintagma '*post hanc legem datam*', che si trova inciso rispettivamente in a.III 11 ss. ('*Quicumque pontifices quique augures coloniae Genetivae Iuliae post hanc legem datam in conlegium pontificum augurumque in demortui damnativae loco hac lege lectus cooptatus erit, is ...*') e in e.III 14 ss. ('*Ne quis in colonia Genetivae post hanc legem datam petitor candidatus, quicumque in colonia Genetivae Iulia magistratum petet, magistratus petendi causa ...*'), contrariamente a quanto vorrebbe far pensare il Crawford, non costituirebbe di per sé una solida e sicura testimonianza dell'esistenza di una categoria autonoma di '*leges*' distinte dalle '*leges rogatae*', ma sarebbe da intendere come una mera locuzione atecnica, espressa latinamente con l'uso di un predicato verbale piuttosto che di un sostantivo, facente riferimento al momento posteriore alla consegna o concessione definitiva della legge ai suoi destinatari, soltanto a partire dalla quale, con tutta probabilità, la medesima legge avrebbe potuto trovare applicazione ed efficacia rispetto ad essi (in merito all'ulteriore citazione, fatta dal Crawford, anche del *cap.* LXXII di questa stessa legge non saprei cosa dire, anche perché invero non riesco proprio a vedervi alcuna relazione con il tema in questione); c) quanto appena osservato a proposito di *lex Coloniae Genetivae (Iuliae) sive Ursonensis* potrebbe valere anche per la confutazione della citazione, sempre fatta dal Crawford, del *cap.* XXVI della *lex Flavia*, su cui perciò non mi ripeto.

⁶³ Così da ultimo LAFFI, *La lex Rubria de Gallia Cisalpina*, cit., p. 9 (= *Studi*, cit., p. 243), ma prima di lui anche altri come ad es. G. BARBIERI, sv. '*lex*' (II. *Leggi di diritto pubblico*, 4. *Elenco (cronologico) di leges rogatae*), in «Dizionario Epigrafico di Antichità Romane», cit., p. 730.

⁶⁴ Su cui si veda anche quanto detto *supra*, nt. 54.

⁶⁵ Come fa il Crawford in «Roman Statutes» (*cur.* CRAWFORD), cit., I, p. 5 s., ove si argomenta la presenza, all'interno di *leges datae*, di elementi caratteristici di *leges rogatae* come «the result of borrowing chapters from *leges* passed through the assembly, without fully adapting them to their new context»: spiegazione, che non solo verrebbe a sminuire in modo palesemente inaccettabile l'operato dei magistrati e di tutto il personale addetto alla predisposizione di queste *leges* (e di conseguenza anche il pieno valore normativo di questi documenti epigrafici, la cui esasperata precisione nei minimi particolari espositivi finirebbe per risultare una caratteristica in tal modo smentita), ma pretenderebbe anche di risolvere la questione in termini generali ed uniformi validi per tutte le *leges*, senza tener conto, invece, della molteplicità del fenomeno legislativo e della sua lenta e progressiva cristallizzazione nella diacronia, se non altro tra tardarepubblica e primo principato.

⁶⁶ Il riferimento è all'orientamento proposto da TALAMANCA, *Il riordinamento augusteo*, cit., p. 207 ss., il quale, dopo ampia discussione della letteratura precedente e parziale rivalutazione delle conclusioni in passato già raggiunte in particolare dal Wlassak e da Alvaro D'Ors (p. 213 nt. 579 e 580), sarebbe incline a vedere in Gai., *inst.* 4.30 un riferimento esclusivamente ad una *lex Iulia iudiciorum privatorum* e ad una *lex Iulia municipalis* (p. 213 s.), anche quest'ultima come l'altra probabilmente appartenente all'età di Augusto (p. 216), ma diversamente da quella avente specifico carattere di legge-quadro atta a prefigurare, salvo ovviamente possibili margini di deroga da *lex* a *lex municipalii*, il contenuto dei vari statuti municipali (p. 222), come parrebbe suggerire – sempre secondo l'opinione del Talamanca – una particolare chiave di lettura che si potrebbe dare del riferimento ad una *lex Iulia de iudiciis privatis* presente in un punto del *caput* LXXXXI della *lex Irmitana* (riportato *ibidem*, p. 207 nt. 554, da XA. 51 fino a XB. 10, che da lì riproduco omettendo i relativi segni diacritici: '*et, si neque dies diffissus neque iudicatum fuerit, uti lis iudici arbitro damni sit, et si intra it tempus quod legis Iuliae quae de iudiciis privatis proxime lata est kapite XII, senatusve consultis ad it kaput legis pertinentibus comprehensum est, iudicatum non sit, uti res in iudicio non sit siremps lex Romana, itque esto ad quem uti esset si eam rem in urbe Roma praeter populi Romani inter cives Romanos iudicari iussisset et de ea re ex quacumque lege rogatione, quocu-*

dedicate al nostro documento in «Roman Statutes»⁶⁷ si sostiene sorprendentemente che «It has usually been supposed that the Lex Rubria is the name of the statute represented by our text; and hence that the formulae, intelligibly enough, cite the authority which a different chapter of the statute, not surviving, conferred on a local magistrate to issue decrees. Mommsen, however, became increasingly convinced (1902), that statutes which laid down rules for a particular region or place were *leges datae*, which he held to be incompatible with passage through an assembly. And he observed perfectly correctly (not refuted by Laffi, 9-10), that the presence of the phrase *ex h.l.n.r.* in our text is not proof that it was passed through an assembly, since the phrase also occurs in the Lex Coloniae Genetivae, Law 25, which it is impossible to regard as passed through an assembly; one may now add that it occurs also in the Lex Flavia (for an explanation, see the General Introduction, Ch. II). Nonetheless, we do not think that our text looks at all like the Lex Coloniae Genetivae and think that it is a *lex rogata*. But just as there is no reason for not identifying this text with the Lex Rubria, so there is also no positive reason in favour of doing so». Ebbene la conclusione sulla natura della nostra *lex* ovviamente mi trova d'accordo, ma – come si vede – essa stride fortemente con alcune delle premesse formulate dal Crawford in sede di «General introduction»⁶⁸, mentre l'intera questione mi sembrerebbe trovare una più lineare soluzione con l'accoglimento delle mie riconsiderazioni sull'interpretazione del concetto di '*lex data*' nelle fonti. Sulla scorta di quanto ho sopra illustrato, neppure mi sentirei di condividere la scelta compiuta in «Roman Statutes» in ordine alla de-

mque plebis scito iudicia privata in urbe Roma fient agi fieri denuntiari, diem diffindi, diem diffissum esse, iudicari, litem iudici damni esse, rem in iudicio non esse oporteret, praeterquam quod per alios dies et alio loco hac lege denuntiari, rem iudicari, diem diffindi oportebit', rinviando per ulteriori approfondimenti critici sul testo all'analisi compiuta da D. MANTOVANI, *La 'diei diffissio' nella 'lex Irnitana': Contributo all'interpretazione e alla critica testuale del capitolo LXXXI*, in «Iuris vincula», cit., V, p. 222 ss.), per cui, dovendosi per diverse ragioni ritenere inaccoglibili le interpretazioni che con varie sfumature vi hanno intravisto un riferimento solo ad una delle due *leges Iuliae iudiciariae* in quanto tali, si potrebbe formulare l'ipotesi che perlomeno una parte del *caput* in questione sia stata tratta da «un testo legislativo, scritto in un periodo immediatamente successivo all'emanazione della *lex Iulia iudiciorum privatorum*» e per così dire rispondente ai crismi di una legge-quadro (*Il riordinamento augusteo*, cit., p. 216 s.), probabilmente identificabile proprio con la *lex Iulia (municipalis)* cui è possibile che si riferisse Gai., *inst.* 4.30 (p. 217 ss.). Solo per dare uno sguardo anche alla principale letteratura successiva, si vedano anche le pagine ancora di TALAMANCA, *Particolarismo normativo*, cit., p. 39 ss. e 95 ss., sempre orientate nella stessa direzione interpretativa, nonché il rapido quadro di sintesi offerto da O. LICANDRO, *Il «diritto inciso». Lineamenti di epigrafia giuridica romana*, Catania, 2002, p. 151 ss., ove il fronte dei seguaci dell'orientamento sopra ricordato, messo a confronto con quello dei detrattori della *lex Iulia municipalis*, viene definito come «dominante». Uno spazio a parte e certamente più approfondito – che in questa sede però io non potrei minimamente ritagliarmi – meriterebbe infine la discussione delle recentissime opinioni espresse in materia da F. BERTOLDI, *La lex Iulia iudiciorum privatorum*, Torino, 2003, *praecipue* p. 35 ss. e 41 ss., ove l'autrice molto scetticamente giunge a formulare conclusioni senz'altro meritevoli di considerazione, ma in parte poco originali in parte di retroguardia, ravvisando nel testo della *lex Irnitana* solo un riferimento alla *lex Iulia iudiciorum privatorum* in quanto tale e negando la plausibilità di una *lex Iulia municipalis* a tutto favore di una *lex Iulia iudiciorum publicorum* sulla scorta di un pur legittimo ma sostanzialmente unico *argumentum e silentio*, con risultati che sono stati giudicati così convincenti, che chi se ne è dichiarato subito persuaso non ha potuto rinunciare nello stesso tempo a discostarsene per formulare un'ulteriore ipotesi, senza dubbio più ardita ma non meno opinabile, come J. PARICIO, *La 'lex Aebutia', la 'lex Iulia de iudiciis privatis' y la supuesta 'lex Iulia municipalis'*, in «Labeo», XLIX, 2003, p. 125 ss., ma *praecipue* p. 137 ss.

⁶⁷) «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, § 28 – *cur.* (U. Laffi.) M.H. Crawford – p. 463: ove ad un certo punto, a dire il vero, non si comprende bene la ragione dell'inciso indicato tra parentesi («not refuted by Laffi, 9-10»), dal momento che il Laffi nel luogo citato (sc.: *La lex Rubria de Gallia Cisalpina*, in «Athenaeum», cit., p. 9-10) non mi sembra in nessun modo sostenere o avallare quanto si afferma in «Roman Statutes».

⁶⁸) «Roman Statutes» (*cur.* CRAWFORD), cit., I, p. 5 s.: «As far as our surviving material is concerned, Tibiletti and Frederiksen both argued that the presence in the Lex Coloniae Genetivae, Law 25, Ch. XCV, of 'quo magis ... res iudicetur ex h.l.n.r.' showed that the statute had been voted through the assembly; but a similar formula appears three times in the Lex Flavia, Chs. 31, A and 79, and no-one should even contemplate believing that *it*, or any other Flavian statute for a city in Baetica, was voted through the assembly». Nessuno certamente – me compreso – potrebbe pensare che quest'ultima legge sia stata sottoposta al voto dei comizi, ma qualche dubbio sopra tale eventualità a proposito di quella precedentemente citata potrebbe essere forse già più lecito: i due testi in questione, pur essendo sotto vari profili tra loro comunicanti, appartengono indubbiamente ad epoche diverse e verosimilmente furono il risultato di procedimenti di formazione altrettanto diversi; e a maggior ragione ciò sarebbe potuto accadere per il nostro testo.

nominazione del *fragmentum Veleiate* solo come '*Lex de Gallia Cisalpina*', operata in parziale contrasto con le conclusioni, a mio avviso più convincenti, altrove formulate dal Laffi sia intorno a questo problema sia intorno a quello del rapporto fra il nostro testo e il *fragmentum Atestinum*, a sua volta connesso con quello della loro datazione⁶⁹, e riguardo a tale ultimo punto vorrei solo ricordare che, mentre essa sembra potersi ricondurre ad un periodo sicuramente posteriore alla concessione della cittadinanza alla Gallia Cisalpina da parte di Cesare nel 49 a.C., per quanto concerne il termine *ante quem* questo è molto più discusso e si oscilla a riconoscerlo fra l'anno 42 a.C. e il 41 a.C., prima o forse addirittura dopo la soppressione della provincia⁷⁰. Ben altro, però, è il fattore che qui vorrei attentamente sottolineare, ossia l'ambito di applicazione territoriale della nostra *lex*, senz'altro anomalo e unico nel suo genere, perché è quello di una molto vasta regione geografica, provinciale o meno, i cui abitanti sono già tutti *cives* romani e nel quale – si badi – organo per così dire sovraordinato ai magistrati municipali e ai *praefecti iure dicundo* è considerato dalla nostra *lex* direttamente il pretore – talora il *praetor peregrinus* stando a quanto si legge in *cap. XX. 24-25*⁷¹, talora addirittura il *praetor urbanus* stando a quanto si legge in *cap. XXII. 42-43, 45, 48 e 50*⁷² – e non il governatore provinciale, come diversamente era previsto negli statuti municipali delle altre province, almeno sulla base di quanto sappiamo stando alla lettura della rubrica del *caput LXXXV* della *lex Irnitana*, ove si dispone che i magistrati locali espongano in pubblico l'albo del governatore provinciale e *ius dicant* in base ad esso⁷³: testo, quest'ultimo, che potrebbe deporre in favore dell'idea di una datazione più bassa del *fragmentum Veleiate*, ossia a soppressione della provincia già avvenuta, come si è appena ricordato essere stato ipotizzato dal Laffi. Ma vi è ancora un aspetto che deve essere opportunamente messo in rilievo. Come pare unanimemente riconosciuto proprio in virtù del contenuto del nostro documento così come del *fragmentum Atestinum*, si direbbe che in Gallia Cisalpina in epoca anteriore alla emanazione delle *leges Iuliae* di Augusto fosse applicata la procedura formulare, mentre altrove – come già aveva notato per primo il Wlassak⁷⁴ avanzando l'ipotesi che in generale l'*agere per certa verba* fosse un «*latinisches Recht*» – sulla base, ad esempio, del contenuto del *caput LXI* della *lex Coloniae Genetivae (Iuliae)* o altrimenti detta *lex Ursonensis* parrebbe che in Betica in epoca imperiale fosse ancora applicata l'antica *manus iniectio iudicati* con il previsto intervento di un *vindex* dinanzi al duoviro

⁶⁹ Il riferimento è principalmente a LAFFI, *La lex Rubria de Gallia Cisalpina*, cit., p. 9 ss. (= *Studi*, cit., p. 243 ss.).

⁷⁰ Cfr. ancora LAFFI, *La lex Rubria de Gallia Cisalpina*, cit., p. 10 ss. (= *Studi*, cit., p. 244 ss.), ove l'autore sembra considerare la *lex Roscia* come la legge determinante la soppressione provincia della Gallia Cisalpina e la sua incorporazione al *solum italicum*, ritenendola di poco anteriore alla legge cui apparteneva il *fragmentum Atestinum*, ma pur sempre *rogata* nello stesso anno, onde – volendosi nel contempo accogliere l'identificazione del nostro *fragmentum* come parte della stessa legge cui doveva appartenere anche il *fragmentum Atestinum* – ne deriverebbe che la *lex Rubria de Gallia Cisalpina* sarebbe stata approvata quando questa regione ormai non era più una provincia, ma una nuova porzione di territorio italico, i cui abitanti, tutti *cives* romani, era opportuno che in qualche misura fossero assimilati agli altri *cives* del resto della penisola attraverso soluzioni di tutela giurisdizionale quanto meno intermedie fra quelle precedentemente vigenti e quelle in vigore a Roma o nel territorio da tempo già incorporato *in solo italico*.

⁷¹ «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, § 28 – *cur.* (U. Laffi.) M.H. Crawford – p. 464, *lex de Gallia Cisalpina cap. XX. 22-25*: '(22) (omissis) *Sei, antequam id iudicium / (23) qua de re agitur factum est, Q. Licinius damni infectei eo nomine, qua de / (24) re agitur, eam stipulationem quam is quei Romae inter peregrei- / (25) nos ius deicit in albo propositam habet, L. Seio reipromeississet*: (omissis)'.
⁷² «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, § 28 – *cur.* (U. Laffi.) M.H. Crawford – p. 466 s., *lex de Gallia Cisalpina cap. XXII. 40-52*: '(40) *siremps lex res ius caussaque omnibus omnium rerum esto, atque utei esset esseue oporteret sei is, quei ita / (41) quid earum rerum confessus erit aut de ea re non responderit neque / (42) se iudicio utei oportebit defenderit, de ieis rebus Romae apud praetorem / (43) eumue quei de ieis rebus Romae iure deicundo praeeset in iure confessus esset, / (44) aut ibei de ea re nihil respondisset aut iudicio se non defendisset: / (45) praetorque isue quei de eis rebus Romae iure deicundo praerit in eum et in heredem eius de eis rebus om- / (46) nibus ita ius deicito decernito eosque duci bona eorum possideri / (47) proscribeteue ueneitraque iubeto, ac sei is heresue eius de ea re in / (48) iure apud eum praetorem eumue quei Romae iure deicundo praeeset, confessus es- / (49) set aut de ea re nihil respondisset neque se iudicio utei oportuis- / (50) set defendisset: dum ne quis de ea re nisei praetor isue quei Romae iure deicundo praerit / (51) eorum quouis bona possideri proscribeteue ueneitraque / (52) eum iubeat*'.

⁷³ *Lex Irnitana* IXB. 28-29 (da LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae*». *Municipalità e «ius Romanorum*», cit., p. 350): [*Cap. LXXXV*] '*Rubrica*). *Magistratus ut in publico habeant album eius qui provinciam optinebit exque eo ius dicant*'.

⁷⁴ M. WLASSAK, *Roemische Prozessgesetze*, I, Leipzig 1888, p. 192 nt. 34.

locale⁷⁵, così come ulteriori casi di impiego *extra miliarium urbis Romae* del più antico *lege agere*, sebbene solo concernenti la previsione del ricorso alla *manus iniectio*, sembrerebbero testimoniati da un frammento della cd. *lex luci Lucerina* e dal *caput V* della *lex Osca Tabulae Bantinae*, tutte fonti – come si può notare – di epoca «pre-giulia»⁷⁶.

Eppure, come bene è stato notato una volta da Gianfranco Tibiletti⁷⁷: «Cercare una linea teorica di separazione, che valga come norma generale originaria (dalla quale si siano dipartiti i vari casi particolari) fra la competenza giurisdizionale dell'autorità romana e quella dell'autorità locale, è però, forse, fatica vana, ... e non già perché troppi vuoti ci si aprono da ogni parte nelle fonti, ma per un motivo più profondo, che riesce decisivo: ogni municipio ha una sua storia particolare e conserva, nell'ambito della giurisdizione del magistrato locale, propri istituti giuridici, diversi dal diritto del pretore urbano». Il punto è precisamente questo e quindi la base del riconoscimento come *ius* di tali istituti (attuato e dichiarato *per tabulas* tramite la formula '*ita ius ratumque esto*') va ricercata proprio nella particolare definizione dei precisi poteri giurisdizionali dei magistrati locali, legislativamente stabiliti da Roma per ogni diversa comunità e conferiti attraverso la trasmissione di leggi, più o meno uniformi, commisurate per ogni distinta realtà locale, le quali, anzitutto, avevano la funzione di legittimare il potere giurisdizionale stesso dei vari magistrati locali e, in secondo luogo, quella di delimitarlo con precisione, essendo soprattutto loro i principali destinatari di esse, in quanto chiamati a farle osservare⁷⁸. A meno di pensare che tutte queste lamine bronzee fossero affisse sulle pareti delle basiliche di ogni città romana, latina o provinciale esclusivamente o principalmente a scopo di propaganda, ma senza alcun rilevante valore giuridico, sebbene non si possa negare l'indubbia presenza di un riflesso simbolico di questi monumenti legislativi come segno ufficiale del potere e del dominio di Roma⁷⁹, allora si deve credere che nel contempo esse rappresentassero in certo qual modo il principale fondamento politico del potere giurisdizionale dei magistrati locali ed il punto di riferimento essenziale della cognizione preventiva e del controllo successivo della loro attività giurisdizionale, in forma vagamente paragonabile a quella che aveva spinto all'emanazione della *lex Cornelia* nel 67 a.C., dettata – come bene è stato messo in luce da Dario Mantovani durante l'ultimo

⁷⁵ «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, § 25 – *cur.* (E. Gabba,) M.H. Crawford – p. 400, *Lex Coloniae Genetivae* a.l. 1 ss.: [Cap. LXI] '(1) *num inicere iussus erit, iudicati iure man- / (2) us iniectio esto itque ei sine fraude sua facere liceto. Vin- / (3) dex arbitrato Iluiri quique iure dicundo praerit locuples esto. Ni vindicem dabit iudicatumve faciet, secum ducito ...*'.

⁷⁶ Tali fonti – per il cui testo rimando direttamente all'edizione di «FIRA.» III², *Negotia* (ed. V. ARANGIO-RUIZ), Firenze, 1943, § 71.b, p. 224 e di «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, § 13 – *cur.* (H. Galsterer,) M.H. Crawford, R.G. Coleman – p. 277 s., *Lex Osca Tabulae Bantinae* l. 23-27 – come anche quella riportata nella nota precedente sono citate e discusse da TALAMANCA, *Il riordinamento augusteo*, cit., p. 223 ss. Quanto all'altro profilo, invero maggiormente povero di risultati, della ricerca di indizi relativi all'impiego anche di *legis actiones* dichiarative in *civitates Romanorum* di epoca antecedente le leggi Giulie di Augusto, ricordate da Gai., *inst.* 4.30, si vedano alcuni spunti sempre in TALAMANCA, *Il riordinamento augusteo*, cit., p. 224 s.

⁷⁷ G. TIBILETTI, *Diritti locali nei municipi d'Italia e altri problemi*, in «Storie locali dell'Italia romana», Pavia, 1978, p. 347 ss.

⁷⁸ Particolarmente illuminante mi sembra a questo proposito la citazione di Cic., *de leg.* 3.2, che dunque riporto qui per intero: '*Marcus: Videtis igitur magistratus hanc esse vim, ut praesit praescribatque recta et utilia et coniuncta cum legibus. Ut enim magistratibus leges, ita populo praesunt magistratus, vereque dici potest magistratum legem esse loquentem*'. Ma in argomento si vedano soprattutto le rilevanti ricerche condotte da MANTOVANI, *La 'diei diffissio' nella 'lex Irnitana'*, cit., p. 234 ss., le cui conclusioni sui principali destinatari del testo legislativo, pur raggiunte con riferimento alle norme dello statuto di Irni, appaiono senz'altro suscettibili di estensione alla generalità degli statuti municipali, com'è stato dimostrato poco tempo fa anche da un'altra interessante indagine – presentata da Luigi Pellicchi dell'Università di Parma nell'ambito dei lavori del Collegio di diritto romano del 2003 organizzati dal «Cedant. Centro di studi e ricerche sui Diritti Antichi» ed ora in corso di pubblicazione in un volume collettaneo di atti, curato da Michel Humbert dell'*Université de Paris II*, dal titolo «Le Dodici Tavole. Dai decemviri agli Umanisti» – in seguito alla quale dall'esame di un cospicuo numero di *leges* epigrafiche emergerebbe il dato quantitativo importante di una netta prevalenza, in queste fonti, di linee di testo occupate da prescrizioni rivolte esclusivamente a magistrati o comunque a magistrati e altri soggetti congiuntamente.

⁷⁹ In questo senso, con una prospettiva forse troppo spesso dimenticata in letteratura ma nel contempo estremamente realistica, si veda in generale la letteratura citata da N. CRINITI, *La Tabula Alimentaria di Veleia*, Parma, 1991, p. 65 nt. 2, e da ultimo A. D'ORS, *Un aviso sobre la 'ley municipal': lex rescripta*, cit., p. 99 s.

Convegno della Società Italiana di Storia del Diritto svoltosi a Napoli nell'ottobre del 2001 – dalla opportunità di imporre ai pretori la pubblica affissione del loro albo, comprensivo sia degli editti sia degli *iudicia* e degli ulteriori rimedi attraverso i quali avrebbero esercitato la loro *iurisdictio*⁸⁰.

5. Se a ragione si può ripetere con lo Schulz⁸¹ che una delle maggiori saggezze del mondo romano fu costituita dal fatto che la funzione di creare o modificare il diritto, in prevalenza, fu demandata essenzialmente ai giuristi, è altrettanto risaputo che alla legislazione tale funzione venne affidata solo in misura molto limitata. Pertanto, a paragone di quanto si potrebbe dire della situazione di oggi, la non infrequente lamentela rinvenibile nelle fonti, secondo la quale in Roma antica nessuno riusciva più a riaccapezzarsi nella pletora delle leggi vigenti, potrebbe rappresentare solo un *topos* retorico⁸². Di ciò potrebbe fornire conferma la circostanza che pochissimo – a parte forse Ofilio⁸³ – i giuristi romani sentirono il bisogno di scrivere un'opera di raccolta e commento dei testi di tutte le leggi pubbliche esistenti⁸⁴. E del resto – quasi a volerne simboleggiare la distanza – lo stile stereotipato delle *leges* era davvero uno stile molto diverso da quello con cui erano soliti scrivere i giuristi: la prosa di questi era solitamente asciutta, breviloquente, essenziale; quella delle *leges* invece verbosa, ridondante, densa di precisazioni, di incisi e di sinonimi, prevalentemente ipotattica e ripetitiva, rigidamente improntata all'iterazione denotativa del proprio stesso enunciato secondo schemi tipici e ricorrenti, tesi a predisporre una norma dotata di massima chiarezza autoesplicativa, in modo da lasciare nessuno o pochissimo spazio a sviluppi interpretativi in grado di estenderne o ridurne il puro dettato letterale. Verrebbe da credere che la maggior parte delle *leges publicae* fossero state scritte appositamente così proprio per sfuggire il più possibile all'eventualità di una *interpretatio* ulteriore rispetto a quella immediatamente raggiungibile dai destinatari primari di quelle leggi, ossia i magistrati chiamati a farle osservare, i quali – specialmente quelli minori a livello locale – non era sempre prevedibile che fossero individui dotati di adeguata formazione giuridica e comprovate capacità ermeneutiche per «andare oltre» il mero dato testuale della norma. Salvo poche eccezioni, forse dovute alla particolare natura di qualche materia, in relazione alla quale finì per essere ammessa anche una diretta attività interpretativa da parte dei giuristi, le *leges* repubblicane dovevano fungere solo da supporto o da limite esterno al *ius* e come tali dovevano sembrare virtualmente immutabili, solide, certe, ragion per cui almeno agli occhi della *civitas* bisognava

⁸⁰) Allo stesso modo di come più tardi si stabilì nel *caput LXXXV* della *lex Irnitana*, imponendo ai magistrati locali di esporre l'editto del governatore provinciale, parimenti non fu per vincolare i pretori all'applicazione dei loro editti, ma più che altro per vincolarli ad affiggere pubblicamente il loro albo, che si rese opportuno emanare la *lex Cornelia*: in tal senso, innovativamente, D. MANTOVANI, *Praetoris partes. La iurisdictio e i suoi vincoli nel processo formulare: un percorso negli studi*, in «Il diritto fra scoperta e creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile. Atti del convegno internazionale della Società italiana di storia del diritto. Napoli, 18-20 ottobre 2001», in corso di pubblicazione, le cui bozze ho potuto consultare per gentile concessione dell'autore, traendone dal § 7 lo spunto che qui si riporta.

⁸¹) F. SCHULZ, *History of Roman Legal Science*², Oxford, 1953, trad. it. - *Storia della giurisprudenza romana* – Firenze, 1968, p. 116.

⁸²) Cfr. ad es. Cic., *Balb.* 8.21, *Liv., urb. cond.* 3.34, *Tac., ann.* 3.25: ma in tal senso si vedano anche le celebri pagine di SCHULZ, *I principii*, cit., p. 5 ss., sul primato di Roma come popolo del diritto piuttosto che come popolo della legge e delle codificazioni.

⁸³) Il riferimento – per quanto poco ne possiamo sapere, principalmente grazie a D. 1.2.2.44 (Pomp. *l.s. ench.*) – è alla cosiddetta *pars legum* dei suoi '*libri iuris partiti*', altrimenti conosciuta come '*de legibus*', su cui si veda lo specifico studio di P. CERAMI, *Il sistema ofiliano*, in «La codificazione del diritto dall'antico al moderno. Incontri di studio. Napoli, gennaio-novembre 1996. Atti», Napoli, 1998, p. 83 ss. e *praecipue* p. 100 ss., ma cfr. anche L. DE GIOVANNI, *Giuristi e principe da Augusto agli Antonini. Aspetti e problemi*, in «Per la storia del pensiero giuridico romano. Da Augusto agli Antonini. Atti del seminario di S. Marino, 12-14 gennaio 1995» (cur. D. MANTOVANI), Torino, 1996, p. 202 s., nonché A. SCHIAVONE, *Forme normative e generi letterari. La cristallizzazione del ius civile e dell'editto fra tarda repubblica e primo principato*, in «La codificazione del diritto dall'antico al moderno», cit., p. 68 ss.

⁸⁴) Fermo restando che – escludendo il fantomatico progetto codificatorio vagheggiato da Cesare, di cui siamo informati soprattutto da Suet., *Iul.* 44.2 – non possiamo sapere se ad un'opera di raccolta di *leges publicae* forse provvidero altri soggetti, magari non necessariamente giuristi, per immaginabili esigenze della prassi come quelle denunciate dal notissimo Cic., *de leg.* 3.46. Sul punto cfr. anche SCHULZ, *Storia*, cit., p. 160 ss.

che sin dal momento della loro pubblicazione apparissero sotto certi aspetti come se fossero eterne⁸⁵.

In fondo anche gli stessi modi dell'*interpretatio prudentium* in relazione ai *verba edicti* sono molto diversi da quelli adottati in relazione al contenuto delle *leges* e dei *senatusconsulta*: infatti, se nei confronti dell'editto i giuristi redigono il loro commentario secondo il noto andamento lemmatico e con la libertà interpretativa tipica di un sistema aperto in grado di influire costantemente sul piano del diritto vigente, al contrario l'opera di *interpretatio* di una *lex publica* è condotta dai giuristi in modo molto meno tecnico e innovativo, limitandosi essi a ricercare più la *sententia* o la *voluntas legis* che a discutere il significato letterale delle parole, come appunto ci è ricordato da D. 1.3.17 (Cels. 26 dig.): '*Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem*'. Inoltre, mentre è ampiamente testimoniata la messe di commentari *ad edictum* così come *ad edictum provinciale*, solo in minima proporzione le *leges publicae* sembrano avere interessato i giuristi romani e – si direbbe salvo un'unica eccezione⁸⁶ – non abbiamo alcun riscontro della particolare diffusione di commentari giurisprudenziali dedicati a qualche singola *lex municipalis*, di cui parrebbe che i giuristi si occupino sempre *incidenter tantum* e per lo più nell'ambito di opere di genere sistematico-casistico⁸⁷. Il che – pensando ovviamente anche ai materiali durevoli sui quali venivano incise le *leges* che erano destinate ai *municipia* o alle *coloniae* – sembrerebbe deporre a favore di una tendenziale fissità o invariabilità, almeno a breve-medio termine, del testo di una *lex*, la quale, anche a prescindere dai pur frequenti rinvii in essa previsti all'editto del pretore oppure all'editto provinciale, doveva cercare di apparire il più possibile certa e per così dire anche autosufficiente, in quanto avrebbe costituito per i magistrati locali la principale fonte del diritto del territorio cui essa era stata destinata.

6. Dopo le considerazioni che precedono, volte a rappresentare di per sé un prospettico contributo all'interpretazione non solo del *fragmentum Veleiate*, ma per certi versi anche di altri testi legislativi epigrafici, vorrei ora soffermarmi – quasi a titolo rappresentativo di un'impostazione di lavoro che sto sperimentando nell'ambito di una più vasta ricerca tuttora in corso – solo su alcuni profili del *caput XXI* e del *caput XXII* della nostra *lex*, i quali disciplinano, in forma quasi simmetrica ma con un contenuto nettamente distinto, le conseguenze processuali di una serie di comportamenti tenuti dal convenuto *in iure* nell'ambito di un *iudicium* rispettivamente instaurato da una *actio certae creditae pecuniae* e da un eterogeneo catalogo di azioni aventi oggetto diverso da *pecunia certa credita*.

Volendo dare esclusivamente un'idea cursoria dell'operazione interpretativa intrapresa e, potenzialmente, di alcuni risultati per tale via già raggiunti, può essere qui sufficiente circoscrivere l'analisi testuale anche al solo *caput XXI*, così da poter pervenire più rapidamente alla presentazione della principale proposta esegetica che in questa sede desidererei fornire. Inteso come *totum*, il *caput* in esame si potrebbe ritenere suscettibile di una *partitio*⁸⁸ in quattro *partes*, tra loro eterogenee e interdipendenti, ciascuna delle quali in rapporto funzionale con le altre per formare un unico *corpus* normativo autonomo. La prima *pars* (*cap. XXI.2-4*: '*A quoquomque pecunia ...*' - '*... sestertium quindecim milibus erit*'), delimitando il campo di applicazione della norma, descriveva l'ambito territoriale entro il quale la legge sarebbe stata operante in caso di lite per crediti di somme determinate di denaro fino a un massimo di 15.000 sesterzi. La seconda *pars* (*cap. XXI.4-14*: '*sei is eam ...*' - '*... damnatus esset fuisset*'), vincolata alla prima per effetto della correlazione del suo pronome dimostrativo '*is*' con il pronome relativo '*quoquomque*' posto all'inizio del *caput* in funzione prolettica, costituiva invece il cuore della norma, rappresentato da un lungo periodo ipotattico, ove erano descritti, nella protasi,

⁸⁵) Così, sostanzialmente, CORBINO, *Iura e forma civitatis*, cit., p. 3 ss.

⁸⁶) Un '*liber singularis ad municipalem*' attribuito a Paolo, ma non utilizzato dai compilatori del Digesto giustiniano: così almeno sembrerebbe da una recente ricognizione compiuta da GRELLE, *Ad municipalem*, cit., p. 36. Ma in tema di legislazione municipale cfr. anche *supra*, nt. 26.

⁸⁷) Cfr. TALAMANCA, *Particolarismo*, cit., p. 134 ss. e 138 ss., ma si veda al riguardo anche SCHULZ, *Storia*, cit., p. 406 s., ove si mette in luce come ad esempio i *libri digestorum* seguissero, in una prima parte, l'ordine editale, per poi passare a trattare, in una seconda parte, anche di *leges, senatusconsulta* e costituzioni imperiali.

⁸⁸) Cfr. *supra*, nt. 28.

tutti i possibili comportamenti del convenuto *in iure*, al verificarsi dei quali, nella successiva apodosi, era prefigurata dalla legge una *fictio* di *damnatio* a carico del convenuto medesimo, come se fosse stato condannato da una sentenza valida, emanata secondo i canoni prescritti e con i requisiti necessari per dare luogo all'azione esecutiva. Nella terza *pars* (*cap.* XXI.14-21: '*Queique quomque ...*' - '*... id ius ratumque esto*') era prevista dalla legge la sanzione esecutiva legittimata dalla *fictio* configurata nella *pars* precedente, ossia era immediatamente attribuito al magistrato locale il potere di decretare la *ductio* nei confronti del convenuto risultante *pro damnato*. Infine nella quarta *pars* (*cap.* XXI.21-24: '*Quo minus in eum ...*' - '*... nihilum rogatur*'), conformemente a quanto era già probabilmente previsto nell'editto del pretore tramite la clausola '*de vadimonio Romam faciendo*', posta a chiusura del titolo dedicato alla giurisdizione municipale secondo la ricostruzione del Lenel⁸⁹, erano parimenti stabilite le condizioni e le sanzioni atte a garantire in determinati casi la prosecuzione della lite a Roma.

Non è certamente possibile in questa sede approfondire la discussione di ciascuna delle *partes* così individuate, ma in virtù della quadripartizione cui ho appena fatto cenno vorrei almeno svolgere qualche breve considerazione su quella che ho identificato come la seconda *pars* del *caput*, l'interpretazione della quale ha sempre suscitato, come ancora suscita, forse le più forti perplessità tra gli studiosi, trattandosi in essa di determinare non senza grandi difficoltà la più precisa connotazione dei comportamenti del convenuto, elevati dalla legge a presupposti della previsione della *fictio* di *damnatio* poi foriera di conseguenze esecutive. Tre sono precisamente i luoghi in cui ricorre nel *caput* l'enunciazione delle menzionate ipotesi comportamentali del convenuto, ossia *cap.* XXI.4-9, *cap.* XXI.11-12 e *cap.* XXI.15-18: peraltro, seguendo l'autorevole opinione del Wlassak⁹⁰, sembra per varie ragioni preferibile prendere in considerazione soprattutto la prima, e forse più completa, griglia espositiva delle tre, che è riportata in *cap.* XXI.4-9. Detto in estrema sintesi e rinunciando *ex professo* alla rassegna critica della copiosa letteratura che negli anni si è andata accumulando su questo punto, in quanto – come detto più volte – di ciò mi occuperò in altra sede, sono dell'opinione che nella protasi in questione si possa individuare uno schema sostanzialmente dicotomico⁹¹, in base al quale, sul terreno del processo formulare, si potrebbe ritenere che fosse prefigurata per un verso: situazione a) la posizione di un convenuto dinanzi ad una *actio certae creditae pecuniae*, il quale si era reso *confessus in iure* del suo debito, ma poi non pagava quanto aveva riconosciuto di essere debitore né dava idonea *satisfactio*, sicché in virtù della risalente equiparazione fra il *confessus* di *certa pecunia* ed il *iudicatus*, sancita già al tempo delle XII tavole e più tardi oggetto di ampia riflessione giurisprudenziale⁹², l'attore agiva con l'*actio iudicati* o – per chi volesse trovarne qui un prezioso indizio di esi-

⁸⁹) Si veda in questo senso O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*³, Leipzig, 1927, rist. Aalen, 1985, p. 55 s.

⁹⁰) Sul punto cfr. WLASSAK, *Konfessio in Iure*, cit., p. 62.

⁹¹) A prescindere dalla condivisibilità o meno della opzione da me accolta nel testo, voglio evidenziare il carattere fortemente aleatorio di qualunque rigida schematizzazione che si intenda preferire al riguardo, in quanto la norma in esame, lungi dal prevedere due serie di situazioni nettamente distinte, è costituita dalla rappresentazione composita di una molteplicità di condotte processuali, che si presentano ora come tra loro alternative, ora come integrative di una posizione precedente, ora come meramente suppletive l'una rispetto all'altra (e forse si potrebbe anche continuare), sicché molto difficilmente esse si prestano secondo me ad essere descritte in forma immediatamente schematizzabile: ma sul punto cfr. anche le osservazioni e le conclusioni di LAFFI, *La lex Rubria de Gallia Cisalpina*, cit., p. 31 ss. e nt. 73 (= *Studi*, cit., p. 274 ss. e nt. 73). Da segnalare, sebbene rivolta all'esegesi di un altro testo legislativo epigrafico, è la suggestiva proposta interpretativa, poggiante sul possibile diverso valore di una coordinazione sintattica per asindeto oppure per polisindeto, che è stata avanzata di recente da M. VARVARO, *Di nuovo sulla lex de XX quaestoribus*, in «AUPA.», XLV, 1998, p. 484 ss., sulla cui applicabilità anche al nostro *fragmentum* avrei però qualche dubbio.

⁹²) Il primo riferimento è ovviamente alla disposizione di *xii Tab.* III.1, il cui dettato letterale noi dobbiamo in modo particolare a Gell., *noct. Att.* 15.13.11, ma sulla cui palinogenesi cfr. ora i nuovi risultati raggiunti in «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., II, § 40 – cur. (M. Humbert,) A.D.E. Lewis, M.H. Crawford – p. 625 ss. Sulla riflessione giurisprudenziale intervenuta intorno al valore ed agli effetti della *confessio certae pecuniae* nel processo civile o privato romano, cfr. da ultimo l'interessante studio di Y. THOMAS, *Confessus pro iudicato. L'aveu civil et l'aveu pénal à Rome*, in «L'aveu. Antiquité et Moyen-Age. Actes de la table ronde organisée par l'Ecole française de Rome avec le concours du CNRS et de l'Université de Trieste. Rome, 28-30 mars 1984», Rome, 1986, p. 89 ss., con ivi ampia ci-

stenza⁹³ - con un'*actio confessi* o *ex confesso*, ma a questo punto, dinanzi a tale ultima azione e non dinanzi alla precedente *actio certae creditae pecuniae*, il convenuto non assumeva come doveva la *defensio*, né prestando la *cautio iudicatum solvi* né accettando di concludere la *litis contestatio*; per l'altro verso: situazione b) la posizione di un convenuto sempre dinanzi ad una *actio certae creditae pecuniae*, il quale '*in iure non responderit*' né si deve presumere che pagasse quanto dovuto e poi, stavolta sempre dinanzi alla medesima *actio* di partenza, non assumeva come doveva la *defensio*, né prestando la *sponsio tertiae partis* né accettando di concludere la *litis contestatio*⁹⁴.

Fra i tanti problemi interpretativi sollevati dalla lettura di questa *pars* del *caput XXI* uno di quelli che è stato sicuramente più studiato, pur rimanendo a mio parere sostanzialmente irrisolto, è costituito dal problema del più preciso significato tecnico del sintagma '*in iure non respondere*'⁹⁵. Prima di offrire un quadro delle diverse opinioni al riguardo avanzate dagli studiosi e quindi prospettare la mia, mi pare però necessario richiamare l'attenzione su una questione interpretativa di carattere generale, che potremmo considerare per così dire posta a monte rispetto al particolare compito esegetico che ci siamo proposti: il problema della determinazione del sistema processuale cui le disposizioni della nostra legge dovevano fare riferimento⁹⁶. Così impostati termini dell'indagine, tre sole mi sembrano allora le opzioni da noi praticabili. O si considera la *lex Rubria de Gallia Cisalpina* unicamente calata nel regime di un processo formulare puro, più o meno simile a quello che noi conosciamo tramite le Istituzioni di Gaio; e allora per quanto riguarda il nostro sintagma ci si dovrà necessariamente accontentare di interpretazioni riconducibili alla dinamica di svolgimento di questo modello processuale, col rischio di rimanere ancorati ad uno spettro di risposte solo parzialmente soddisfacenti, come ad esempio quella, tuttora forse la più accreditata, secondo la quale il sintagma alluderebbe alla condotta del convenuto che *in iure* si limitava a restare in silenzio senza prendere posizione dinanzi all'*editio actionis* dell'avversario, come sostenuto prima dal Wlassak e poi fra gli altri dal Pugliese e più di recente anche dal Laffi⁹⁷, o ancora l'opinione secondo la quale si tratterebbe di

tazione delle fonti da considerare.

⁹³ In questo senso – col solo principale conforto della testimonianza di D. 42.2.4 (Paul. 15 *ad Plaut.*) in favore di una possibile '*actio ex confesso*', da preferirsi nettamente all'idea di una particolare '*actio confessoria*' suggerita dalla lettura di D. 9.2.23.11 (Ulp. 18 *ad ed.*) – cfr. per tutti lo stesso WLASSAK, *Konfessio in Iure*, cit., p. 48 ss., seguito anche da M. KASER, K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*², München, 1996, p. 270 ss.

⁹⁴ Per una nuova ed interessante chiave di lettura del *caput* in questione, come indice di una possibile rappresentazione dell'*agere* come sintesi di *formula iudicii* e *obligatio verbis* costituita *per sponsiones, stipulationes, satisfationes* e via dicendo, si vedano le considerazioni di L. PELLECCHI, *La praescriptio*, cit., *praecipue* p. 54 s. e nt. 123, e per ulteriori spunti esegetici sul nostro documento p. 407 s. e p. 417 e nt. 133. Ugualmente degna di rilievo, soprattutto per la ricostruzione esegetica della parte di testo relativa all'ipotesi di *confessio in iure*, è poi l'analisi del *caput XXI*, che è condotta da R. FIORI, *Ea res agatur. I due modelli del processo formulare romano*, Milano, 2003, p. 200 ss., con ampia rassegna critica della letteratura pertinente e talune conclusioni in larga misura condivisibili, come a proposito della questione dell'esistenza di una specifica *actio ex confessione* esecutiva, necessariamente immaginabile per comprendere la dinamica del processo documentato dalla *lex Rubria*: ma sul punto cfr. ancora *supra*, nt. 93.

⁹⁵ Riscontrabile in *cap. XXI.7-8, 11 e 17*, ma (pur qualche elemento integrativo) anche in *cap. XXII.36-37, 41, 44 e 49*.

⁹⁶ Non mi sfugge affatto che i due problemi interpretativi, quello del significato del sintagma '*in iure non respondere*' e quello della determinazione del sistema processuale di riferimento, sono e restano intimamente collegati fra loro e che a prima vista parrebbe che solo grazie alla soluzione del primo si possa pervenire alla soluzione del secondo; ma credo anche che, in assenza di univoci e sicuri riscontri provenienti dal testo, il vaglio di ogni opzione prospettabile in ordine al problema dell'identificazione del modello di processo cui la nostra legge doveva riferirsi possa servire perlomeno ad escludere inutili percorsi risolutivi ovvero a considerare ipotesi fino a questo momento trascurate o addirittura impensate in ordine al problema del significato del sintagma: problema, quest'ultimo, che per giunta sarebbe il caso di affrontare comunque per secondo, in quanto al contrario dell'altro potrebbe prevedere un numero di risposte teoricamente infinite, mentre il primo – come ben sappiamo – può offrire solo un numero di risposte limitato e immediatamente utilizzabili per selezionare la direzione di ricerca.

⁹⁷ Sostanzialmente questa – a tacer d'altre minori e meno convincenti ipotesi – è l'opinione al riguardo di WLASSAK, *Konfessio in Iure*, cit., p. 34, seguito da G. PUGLIESE, *Il processo formulare*, II, Torino, 1950, p. 250, cui a sua volta aderisce LAFFI, *La lex Rubria de Gallia Cisalpina*, cit., p. 32 ss. e nt. 75 (= *Studi*, cit., p. 275 ss. e nt. 75). Nonostante la relativa «Translation» possa lasciare intendere un'interpretazione simile a quella qui riferita, in realtà nel «Commentary» di «Roman Statutes», ed. CRAWFORD, cit., I, § 28 – *cur.* (U. Laffi,) M.H. Crawford – p. 474 ss., il pro-

attribuire al sintagma 'in iure non respondere' il significato di mancata comparizione del convenuto all'appello nominale effettuato *in iure*, com'è stato affermato dal Bruna⁹⁸. Altrimenti, come seconda ipotesi, si potrebbe prendere in considerazione l'opinione, avanzata se non erro per primo dal Negri⁹⁹, secondo cui il processo documentato dal nostro frammento, databile in età post-ebuzia ma anche sicuramente pre-giulia, potesse connotarsi sia di elementi propri del *lege agere per conditionem*, sia di elementi propri dell'*agere per formulas*, con il risultato, sebbene non *ex professo* indicato da tale studioso, di poter spiegare in questa chiave il carattere anomalo di alcune previsioni legislative come quella qui considerata¹⁰⁰. Oppure, come terza ed ultima ipotesi, mi sentirei di avanzare l'ipotesi che la nostra *lex*, proprio per il periodo storico e per l'ambito territoriale cui apparteneva, fosse così testualmente formulata perché essa poteva e doveva contemplare, all'interno del suo minuzioso dettato onnicomprensivo, tutti i possibili *modi agendi*, quello del *lege agere* e dell'*agere per formulas*, entrambi ammessi come alternativi in forma pura, ma come tali non ovviamente distinguibili sulla base del mero enunciato normativo, volto solo a descrivere le fattispecie comportamentali del convenuto tipicizzandole più nei loro contorni che nei loro presupposti¹⁰¹: si tratta certo di una semplice congettura, che attende ancora di essere supportata da vari riscontri, ma che non riterrei a priori una eventualità da scartare immediatamente. Tutto sommato, infatti, viste le non del tutto soddisfacenti spiegazioni finora fornite dagli studiosi che si sono mossi nella prima o nella seconda delle direzioni citate, io credo anzi che proprio la terza possa considerarsi la più convincente e sia forse in grado di sbaragliare il campo: infatti – sull'abbrivio di alcuni dati fornitici dalle fonti, ma poi non riferiti in chiave adeguata al nostro contesto¹⁰² – sono convinto che l'interpretazione più ovvia che subito verrebbe in mente di fornire per illustrare un possibile significato tecnico del nostro sintagma acquisterebbe una maggiore solidità proprio pensando alla possibilità di prendere in considerazione il *lege agere*. Un eventuale silenzio del convenuto dinanzi alla seconda *editio actionis* compiuta *in iure* dall'attore, mentre poteva apparire indifferente e privo di contenuto nel più agile svolgimento del

blema dell'interpretazione di questo sintagma non è neppure accennato; ma cfr. anche *supra*, nt. 25. Se è vero che l'opinione in parola appare senz'altro plausibile, occorre anche riconoscere la sua sostanziale evanescenza e ammettere la pressoché totale assenza di tracce nelle fonti circa il risvolto tecnico di questo anodino comportamento del convenuto nell'ambito del processo formulare.

⁹⁸) In tal senso cfr. BRUNA, *Lex Rubria*, cit., p. 137, 157 e *praecipue* 173, la cui opinione è stata tuttavia sottoposta a pesanti critiche da W. SIMSHAUSER, *rec.* a BRUNA, *Lex Rubria*, cit., in «ZSS», XCIII, 1976, p. 390 s.

⁹⁹) NEGRI, *Appunti sull' «indefensio»*, cit., p. 256 s. e 260, la cui congettura non ha però ottenuto grande successo fra gli studiosi, nonostante poggiasse – a mio avviso – su solide basi di carattere storico.

¹⁰⁰) Al riguardo, in particolare, si vedano le interessanti supposizioni di A. BISCARDI, *La «indefensio» nel diritto processuale romano*, in «Antecessori oblata». Cinque studi dedicati ad Aldo Dell'Oro (con, in appendice, un inedito di Arnaldo Biscardi), Padova, 2001, p. 335, sull'esistenza di elementi ancora fortemente dialogici nella *litis contestatio* formulare di età pre-giulia, in virtù dei quali – sempre secondo l'autore – in epoca post-ebuzia «... l'accordo delle parti sulla *formula-iudicium* – per un fenomeno di mimetismo rispetto alla *litis contestatio* propria del *lege agere* – era ancora rivestito di una certa solennità» e quindi si potrebbe arrivare ad ammettere la possibilità del perdurare di momenti processuali dell'*agere per formulas* ancora notevolmente improntati ad un certo formalismo verbale, ottenendo il risultato di poter attribuire al nostro sintagma risvolti tecnici parzialmente diversi.

¹⁰¹) Estremamente suggestiva (sebbene giudicata anche eccessivamente eterodossa: cfr. in senso decisamente scettico TALAMANCA, *L'ordinamento augusteo*, cit., p. 113 nt. 199) appare l'opinione di A. MAGDELAIN, *Gaius IV 10 et 33: naissance de la procédure formulaire*, in «T.», LIX, 1991, p. 256, secondo cui, tramite una particolare chiave di lettura del nostro testo, si potrebbe giungere a riconoscere in *cap. XXI* e *cap. XXII* una testimonianza storica della categoria delle '*actiones quae ad legis actiones exprimuntur*' e delle '*actiones quae sua vi ac protestate constant*' menzionate da Gal., *inst.* 4.10: ipotesi questa, che per le questioni che investe e le fonti che obbligherebbe ad esaminare, in questa sede non può essere minimamente discussa. Ma in argomento, negli atti di questo stesso Convegno, si vedano ora i più persuasivi e non meno innovativi spunti di E. BIANCHI, *Le «actiones, quae ad legis actionem exprimuntur» in Gaio. Una nuova ipotesi sulla «catégorie d'actions négligées par les romanistes»*.

¹⁰²) Alludo – come si capirà meglio *infra*, dal testo – all'utilizzabilità di alcuni dati fornitici dalle *notae* di Valerio Probo anche in funzione interpretativa della *lex Rubria de Gallia Cisalpina*, alla quale la maggioranza degli studiosi – come ad esempio THOMAS, *Confessus pro iudicato*, cit., p. 90 ss., e prima di lui G. PROVERA, *Il principio del contraddittorio nel processo civile romano*, Torino, 1970, p. 59 ss., e ancora prima G. PUGLIESE, *Il processo civile romano*, I. *Le legis actiones*, Roma, 1962, p. 375 ss. – ha sempre guardato solo con le lenti del processo formulare, al quale la *nota* di Probo cui dopo faremo cenno era inapplicabile.

processo formulare, che trovava il suo sbocco naturale nell'eterogeneo fascio di attività delle parti previsto al momento della *litis contestatio*, al contrario poteva assumere ben altra rilevanza nel teatro di svolgimento del processo *per legis actiones*, ove si ponga puramente attenzione al significato di alcuni *certa verba* delle *legis actiones* trasmessici dalle *notae* di Valerio Probo¹⁰³, alla cui pronuncia da parte dell'attore era ricondotta la conseguenza della concessione dell'*addictio* della *res* o della *ductio* del *reus*, quale sanzione processuale per la mancata ammissione (*confiteri*) o contestazione (*respondere*) verbale della pretesa avversaria. E proprio questo preciso dato testuale, pertinente ad una parte dialogica spettante all'attore nell'ambito della fase *in iure* di un procedimento *per legis actiones* mi sembrerebbe senz'altro suscettibile di essere posto in rapporto con il sintagma documentatoci dalla nostra *lex* ('*in iure non respondere*'), il quale faceva così riferimento alla parte dialogica spettante al convenuto, la cui sanzione – in presenza di altri suoi comportamenti alternativi o integrativi previsti dalla legge – era costituita dalla *ductio* esecutiva per quanto riguarda il *caput XXI* oppure da una diversa gamma di misure esecutive fino alla *bonorum venditio* per quanto riguarda il *caput XXII*. Il che potrebbe quindi portare all'ulteriore considerazione che, alla luce di tale interpretazione, i moduli processuali descrittici dalla *lex Rubria* allora non sarebbero stati – come si è sempre solitamente inteso da parte della maggioranza degli studiosi – solo quelli del processo formulare classico, dai tratti più o meno simili a quelli che siamo abituati a pensare leggendo il quarto libro delle Istituzioni di Gaio, ma anche quelli del più antico *lege agere*, del cui uso il nostro testo documenterebbe la plausibile sopravvivenza, un *lege agere* che nel corso del primo decennio della seconda metà del I secolo a.C. si direbbe fosse ancora verosimilmente ammissibile *inter cives* e comunque non ancora definitivamente *sublatum*¹⁰⁴.

7. Non saprei dire, in conclusione, se mi sia riuscito di prospettare più soluzioni interpretative valide di quanti problemi esse a loro volta siano venute sollevando, ma se la bontà di un'ipotesi consegue anche dalla quantità e qualità dei problemi che consente di risolvere, allora l'ipotesi che la nostra *lex* riportasse disposizioni che potevano eventualmente riferirsi nel contempo a due diversi *modi agendi*, ossia norme pertinenti tanto al *lege agere* quanto all'*agere per formulas*, mi sembra sia in grado davvero di risolvere più problemi quantitativamente e qualitativamente importanti di quanti a sua volta non ne sollevi. Resta ad ogni modo impregiudicato all'orizzonte dei nostri studi un chiaro dato oggettivo: il fatto che la *lex Rubria de Gallia Cisalpina*, pur con il suo contenuto oscuro e in parte controverso, rappresenta senza dubbio una delle fonti più rilevanti per la ricostruzione della storia del processo civile o privato romano, ma anche un testo mai del tutto svelato, che – per chiudere con una battuta di Antonio Guarino¹⁰⁵ – «dal 1760 sino ad oggi ... altro non ha fatto che procurare spiacevoli mali di capo ai romanisti che se ne sono occupati. Perciò per tenere lontano i romanisti da una proprietà privata che non si amasse vedere invasa da loro, io penso talvolta» – scrive ancora Guarino – «che la scritta minacciosa '*cave canem*' andrebbe più efficacemente sostituita con la scritta '*cave legem Rubriam*'».

¹⁰³ Probo., *not.* 4.3: Q(uando)N(e)Q(ue)A(is)N(e)Q(ue)N(egas).

¹⁰⁴ Il che accadde definitivamente più tardi – stando a quanto ci dice Gai., *inst.* 4.30 – solo per effetto delle *leges Iuliae* di Augusto.

¹⁰⁵ A. GUARINO, *In Ricordo di Santi Di Paola*, in «SDHI», XLVI, 1980, p. 625.